REGOLAMENTO

DELL'

AMMINISTRAZIONE MILITARE.

REGOLAMENTO

DELL'

AMMINISTRAZIONE MILITARE

PEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.

NAPOLI,

NELLA STAMPERIA DEL MINISTERO
DELLA SEGRETERIA DI STATO.

1817.

INDICE.

PARTE I.ª

Stati discussi. Pagamenti. Riviste: Aggiusti di Liquidazione.

CAPITOLI.

PARTE II.

Amministrazione interna de' Corpi.

PARTE III.

PARTE I.

Stati discussi. Pagamenti. Riviste. Aggiusti di Liquidazione.

CAPITOLO I.

Stati discussi.

Articolo I.

Tutti gli Oggetti di Spese, relativi al Ramo della Guerra, saranno divisi in quattro Classi, cioè,

1. Classe Personale dell' Armata.
2. Sussistenze, ed Ospedali.
3. Materiale dell' Armata.
4. Spese imprevviste.

Art. II.

Nel Personale dell' Armata si comprenderanno.

Gli Averi degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e Soldati.

Idem de' diversi Impiegati nelle Amministrazioni, Collegj, ed altre Dipendenze Militari.

Le Spese di Officio, e di Rappresentanza di Comando.

Il Soldo di rotta a' sotto Uffiziali, e Soldati, ch' escono dagli Ospedali.

I Soprappiù di Averi per differenza di Soldo, Medaglie, Anzianità di Servizio, e simili.

L' Indennità di viveri, foraggi, ed alloggi.

Gli Assegni di Vestiario, Biancheria, e Calzatura, Mantenimento, Bardatura, e Ferratura, Lume, e fuoco, e Musica.

Le stampe pel servizio del Personale.

In fine tutto quello, ch' è soggetto a Tariffa, e si ragguaglia sul numero degli Uomini, o per giornate, o per mese.

A R T. III.

Alla 2. Classe apparterranno le Spese del Pane, foraggi, ed altre sussistenze in natura, non che quelle degli Ospedali, compreso il Vitto, e medela, che saranno dati per appalto, o in amministrazione.

A r t. IV.

La 3. Classe, o sia il Materiale dell' Armata abbraccerà le spese seguenti.

Mantenimento de' Collegj, e Scuole.

Giacitura, e Custodia delle Prigioni Militari.

Mantenimento della Casa degl' Invalidi.

Illuminazione, e Riscaldo de' Corpi di Guardia.

Caserme, ed altri Edificj Militari.

Lavori di fortificazione.

Casermaggi.

Arsenali di Artiglieria.

Fabbriche, ed Acquisto di Armi.

Stabilimento della Mongiana.

Compre di Cavalli, e Mule.

Polveri, e Salnitri.

Riparazioni, e Rimpiazzo degli Utensilj, ed effetti de' Corpi di Guardia.

Officio Topografico.

Convogli Militari.

Trasporti diretti per Mare, e per Terra, quantevolte non sia sufficiente il Treno.

Ed ogni altro Articolo di Materiale.

A R T. V.

La 4. Classse, ovvero quella della spese imprevviste comprenderà i seguenti oggetti.

Spese di Giro in servizio per gli Uffiziali Isolati.

Gratificazioni per l' arresto de' Disertori, e Refrattarj.

Spese accidentali per la Reclutazione.

Gratificazioni, ed altri Trattamenti ordinati da S· M.

Consigli di Guerra, e Commissioni Militari.

Spese di Posta, e Corrieri Militari dell'Armata.

E qnalunque altra spesa imprevvista.

A R T. VI.

In ogni fine di anno sarà accordato al Ramo della Guerra il Credito corrispondente a' bisogni dell' anno susseguente per mezzo di uno Stato discusso Generale, ch' esprimerà tutte le spese, colla distinzione de' Capitoli.

A R T. VII.

I Capitoli saranno suddivisi in Articoli, a solo oggetto di classificare gli Abuonconti da caricarsi

rispettivamente negli Aggiusti della Tesoreria Generale.

A r t. VIII.

Sono aboliti i stati discussi mensuali.

In ogni primo di mese il Ramo di Guerra sarà creditato dalla Tesoreria Generale della dodicesima parte del Credito annuale, distinta per Capitoli.

Le Liberanze, che si spediranno nel corso del mese, saranno imputate a' corrispondenti Articoli sino alla concorrenza del rispettivo Capitolo.

A r t. IX.

Ogni Credito suppletorio, o straordinario dovrà essere accordato con nuovo Decreto particolare del Re, esprimente, ch' è in aumento al Credito annuale, ed additando il Capitolo, ed il mese, in cui debba caricarsi.

A r t. X.

Niun Giro di Crediti da un Capitolo all' altro potrà aver luogo senza un espresso Decreto Reale.

A r t. XI.

I duodecimi de' Crediti annuali distinti per Capitoli, e le Liberanze da spedirsi giornalmente colle uguali classificazioni, formeranno l' ammontare degl' introiti, ed esiti di ciascun mese.

A r t. XII.

Le spese soltanto della 4. Classe, o sia degli Oggetti imprevvisti saranno portate in un Capitolo unico, e riceveranno benanche il Credito approssimativo nello stato discusso Generale.

L' ammontare degli Articoli di esiti sarà parimenti ragguagliato per mese.

A r t. XIII.

Al 31. Dicembre di ciascun anno la Scrivania di Razione chiuderà il Conto dello Stato discusso annuale, deducendo dal Credito accordato per tutto l' anno la somma delle Liberanze spedite, ed annullerà il residuo, per dare così termine alla sua Gestione annuale.

Si avverte però, che questa operazione troppo necessaria per la celere formazione de' Conti della Tesoreria Generale, s' intenderà eseguita per

sola formalità di Scrittura, giacchè il Credito residuale di ciascun Capitolo sarà fatto rinascere nella Scrittura dell' anno susseguente, colla rubrica *Resta dell' anno precedente* in Colonna separata, a fronte della quale ne' corrispondenti Capitoli saran poste tutte le Liberanze relative all' anno precedente, e che avranno avuto luogo dal 1 Gennajo in poi.

Anche le Liberanze fatte alle diverse Autorità Militari cogli ordinativi del Ramo della Guerra, e non disposte dalle Autorità stesse con Ricevi parziali a tutto il 31 Dicembre, saranno creditate di bel nuovo a' rispettivi Capitoli nell' anno susseguente come fondi disponibili.

Art. XIV.

In ogni mese la Scrivania di Razione dovrà rimettere al Ramo di Guerra l' Elenco, riveduto dalla Controloria, di tutti i pagamenti ragionati per Capitoli.

Art. XV.

Lo stato discusso annuale dovrà essere unico, e complessivo per tutti i Dominj del Regno delle due Sicilie.

Quindi per le Provincie al di là dal Faro si assegnerà una dote approssimativa, distinta sempre per Capitoli, ed Articoli, e considerata come parte integrale dello Stato discusso generale.

Questa dote dovrà essere corrispondente alle spese del Personale, e Materiale de' Corpi, ed Impiegati, che si stabilirà di mantenersi colà determinatamente.

ART. XVI.

Se nel corso dell' anno crescessero i bisogni di dette Provincie al di là del Faro, o pel numero maggiore della truppa, o per qualunque altra cagione, allora i Capitoli assegnatile si aumenteranno in proporzione, sempre però come parte integrale de' Capitoli dello stato discusso annuale.

CAPITOLO II.

Pagamenti di abbuonconto, e di saldo.

ART. XVII.

Tutt' i pagamenti tanto di abbuonconto, che di saldo di qualsivoglia natura, saranno eseguiti esclusivamente dalla Tesoreria Generale, previa liberanza da stabilirsi dalla Scrivania di Razione, e da verificarsi nella Controloria.

Le liberanze avranno corso in Napoli con Polize Bancali, e nelle Provincie con mandati sopra i Ricevitori.

ART. XVIII.

Gli Esiti della 1. classe, o sia le spese del Personale dipenderanno dall' Assiento, da stabilirsi nella Scrivania di Razione, e Controloria co' Reali Decreti di nomine, o confirme delle Cariche, Impieghi, e Gradi diversi, non che colle filiazioni pe' Sotto-Uffiziali, e soldati.

Questi Esiti poi verranno appoggiati dalle Riviste mensuali pe' Corpi; e da certificati di esistenza per gl' Isolati.

Stabilito l'Assiento gli Averi de' Corpi, e de' Militari senza truppa, saranno liberati mensualmente dalla Tesoreria Generale a' rispettivi Quartier Mastri, o Appoderati, senza veruna formalità od ordinativi del Ramo della Guerra, che però dovrà manifestare alla Scrivania di Razione, ed alla Controloria tutte le novità che possono alterare il primitivo Assiento.

A r t. XIX.

Tutte le spese della 2. classe, o sia quelle *delle sussistenze, ed Ospedali*, dovranno essere liquidate dalla Scrivania di Razione, e verificate dalla Controloria.

A r t. XX.

Le spese poi della 3. classe, o sia *del Materiale dell' Armata* saranno liquidate, ed ordinanzate dall' Intendenza Generale dell' Esercito.

A R T. XXI.

Le suddette spese relative alla 2., e 3. classe dovranno essere documentate da contratti solenni, o da stabilimenti generali di Regie Amministrazioni approvate da S. M., nella prevenzione, che in ogni specie di pagamenti dovrà indispensabilmente esprimersi fra le altre cose il modo dell' adempimento a' rispettivi impegni, i prezzi di ciascun oggetto, l' epoca delle liquidazioni, i Ricevi, o Certificati di consegna, le autorità, e firme da riconoscersi ne' diversi documenti, i luoghi, ove debbano eseguirsi i pagamenti, e la maniera in fine di soddisfarsi gli Appaltatori, o Amministratori, sia per gli Abbuonconti, sia pe' saldi.

In ogni contratto dovranno intervenirvi lo Scrivano di Razione, il Controloro Generale, ed il Procuratore Generale della Regia Corte de' Conti ed in di lui vece il suo Sostituto.

Ne' casi che venisse a mancare qualche Servizio, o delle Sussistenze, o del Materiale, l' Intendente Generale dell' Esercito avrà l' autorità di stabilire de' contratti di urgenza a carico de' Fornitori, o Amministratori, passandone l' avviso alla Scrivania di Razione, e Controloria Generale.

A r t. XXII.

Per le sole spese della 4. classe, o sia degli *Oggetti imprevvisti*, il Ramo di Guerra farà alla Scrivania di Razione gli ordinativi accompagnati dagli originali Decreti, senza de' quali la Tesoreria Generale non potrà eseguire verun pagamento.

A r t. XXIII.

Gli Averi degli Uffiziali si pagheranno per mese, e pospostamente.

Quelli de' Sotto Uffiziali, e Soldati saranno pagati con anticipazione, cioè in Napoli, e Palermo in due quindicine, e nelle Provincie pel mese intiero.

A r t. XXIV.

Per agevolare i pagamenti de' Militari senza truppa tutte le Dipendenze eligeranno fra i proprj Impiegati un Quartier Mastro, o sia Appoderato, al quale direttamente si libereranno i rispettivi averi dalla Tesoreria Generale.

Il Maggiore di Piazza, ed in mancanza di esso il Comandante della medesima sarà l'Appoderato de' Militari addetti alla propria Piazza.

I Comandanti delle Legioni lo saranno de' Militari senza truppa stazionati ne' Capi luoghi delle Provincie.

I Sotto Capi Legioni, ed i Controlori Distrettuali lo saranno ne' rispettivi Distretti.

A r t. XXV.

Il Commissario di Guerra, o chi ne farà le veci dopo di aver passata la Rivista al primo giorno del mese, formerà subito i Quadri riassuntivi dell' Effettivo, o sia i Statini della forza, che saranno rimessi all' Intendenza Generale dell' Esercito, e da questa passati alla Scrivania di Razione, la quale regolerà i Buonconti da darsi nel mese successivo dopo la verifica della Controloria.

Questi Statini da redigersi secondo il modello N. (1) dovranno imprescendibilmente arrivare alla Scrivania di Razione per tutt' i dieci del mese.

A r t. XXVI.

Gli Acconti da darsi agli Appoderati pe' Militari senza truppa, saranno ragguagliati sull' ultimo aggiusto.

Art. XXVII.

Ciascun Appoderato sarà munito della Libretta del Soldo parafrata dallo Scrivano di Razione.

Questa Libretta servirà per farvi registrare da' Pagatori tutte le somme, che si ricevono per ragione del Personale.

Alla fine di ogni anno gli Appoderati rimetteranno allo Scrivano di Razione le loro Librette, onde avere le nuove da servire per l'anno susseguente.

CAPITOLO III.

Intendenza Generale dell' Esercito.

Art. XXVIII.

Sarà stabilita l' Intendenza Generale dell' Esercito.

1.° Per sorvegliare, e dirigere il Servizio delle sussistenze, ed Ospedali.

2.° Per amministrare direttamente, e sorvegliare tutte le spese del Materiale dell' Armata, sia per appalto, sia per Amministrazione.

3.° Per la verifica della Contabilità interna de' Corpi all' epoche determinate.

4.° Per redigere lo stato discusso annuale del Ramo Militare, e portarne il Conto riassuntivo mensuale a corrispondenza di quello della Tesoreria Generale.

5.° Ed in fine per la discussione di tutti

gli oggetti contabili, di cui potrà essere incaricata.

Art. XXIX.

A scanso d'interpetrazione, ed equivoci, gli oggetti principali, che saranno alle cure dell'Intendenza Generale, o per verifica, e sorveglianza, o per Amministrazione diretta, saranno i seguenti.

Pane
Foraggi
Viveri qualunque
Ogni specie di sussistenza
Provviste di Riserva, e di Assedio
Ospedali, Personale, Vitto, e Medela degl' Infermi
Mantenimento de' Collegj, e Scuole
Idem della Casa degl' Invalidi
Idem de' Presidiarj
Rendite del Battaglione degli Allievi
Illuminazione, e riscaldo de' Corpi di Guardia
Caserme, ed altri edificj Militari
Lavori di Fortificazione
Vestiario
Bardatura
Casermaggio
Arsenale di Artiglieria

Fabriche

Fabbriche ed acquisti di Armi
Stabilimento della Mongiana
Compra di Cavalli, e Mule
Polveri, e Salnitri
Riparazioni, e rimpiazzo degli utensili, ed Effetti de' Corpi di Guardia
Officio Topografico
Convogli, ed Equipaggi Militari
Trasporti diretti per Mare, e per Terra, quantevolte non sia sufficiente il Regio Treno
Trasporti al Seguito de' Corpi in Campagna.
Orfanotrofio.
Monte Verteceli.
Verifica della Contabilità interna de' Corpi.
Idem de' Conteggi periodici degli Ospedali, e Regj Stabilimenti.
Idem de' Conti Annuali della Vice-Intendenza Generale.
Formazione di tutt' i Contratti, Appalti, e Regolamenti per le Amministrazioni in Economia.
Contenzioso del Soldo.
Giacitura, e Custodia delle Prigioni Militari.
Corrispondenza col Commissariato di Guerra, cogli Appaltatori, e colle diverse Dipendenze per tutti gli oggetti, tanto del Personale, che del Materiale.

Ed in fine la discussione di tutte le verten-ze, e progetti del Ramo amministrativo per le spese del materiale.

A r t. XXX.

Gli Ordinatori, i Commissarj di Guerra, e gli Aggiuti, che finora hanno formato due classi, quella cioè dell' armata, e l' altra dell' Artiglieria, e Genio, saranno riuniti in un Corpo unico col nome di Commissariato di Guerra.

Al Commissariato di Guerra saranno addetti degli Uffiziali Contabili di 1., e 2. classe pel servizio corrente del medesimo in ragione delle incombenze, e non del personale.

Il Commissariato di Guerra sarà sottoposto, e dipenderà intieramente dall' Intendenza Generale dell' Esercito.

Conseguentemente tutto il travaglio del medesimo dovrà passare pel canale dell' Intendenza stessa.

I Commissarj di Guerra, e gli Agginnti saranno locali, e non ambulanti.

L' Intendente Generale avrà la facoltà, dopo averne ottenuta l' approvazione dal Comandante Supremo dell' Armata, di destinarli a' diversi servizj tanto del pesonale che del Materiale.

I Commissarj di Guerra, e gli Agginuti ad-

dippiù delle incombenze del Materiale, avranno l' incarico delle Riviste.

Gli Ordinatori non avranno la commissione delle Riviste, ma saranno impiegati negli oggetti di maggior importanza, affidati alle cure del Commissariato, o della Intendenza Generale dell' Esercito.

A R T. XXXI.

La ripartizione de' Servizj Locali del Commissariato di Guerra, esclusi gli Ordinatori, tanto per le Riviste, che pel Materiale, compreso la parte relativa a' Commissarj del Genio, ed Artiglieria, sarà la seguente.

	Commissarj di Guerra.	Aggiunti.	Uffiziali contabili di 1.ª classe.	Uffiziali contabili di 2.ª classe.
Napoli ... Rive, Isole adjacenti, Manifatture, ed Arsenali	3	7	3	7
Palermo, comprese le Manifatture	2	3	2	3
Messina	1	2	1	2
Gaeta	1	»	1	»
Province di: Terra di Lavoro	1	1	1	1
Abruzzo Citra	1	»	1	»
Principato Ultra	1	»	1	»
Principato Citra	1	»	1	»
Calabria Citra	1	»	1	»
Bari	1	»	1	»
Molise	1	»	1	»
2.° Abruzzo Ultra	1	»	1	»
1.° Abruzzo Ultra	1	»	1	»
Capitanata	1	»	1	»
Basilicata	1	»	1	»
2.° Calabria Ultra	1	»	1	»
1.° Calabria Ultra	1	»	1	»
Otranto	1	»	1	»
Valli di: Mazzara	1	»	1	»
Demone	1	»	1	»
Noto	1	»	1	»
Taranto	»	1	»	1
Mongiana	»	1	»	1
Trapani	»	1	»	1
Melazzo	»	1	»	1
Augusta	»	1	»	1
	24	18	24	18

Nota. Gli Aggiunti destinati per Napoli potranno spedirsi in altri luoghi, se il bisogno lo esigesse.

ART. XXXII.

Il Comandante in Capo dell' Armata farà conoscere all' Intendenza Generale tutte le tralocazioni, ed altre novità, che riguardano il Servizio amministrativo, ad oggetto di dare gli ordini necessarj agli Appaltatori, o Amministratori, ed al Commissariato di Guerra.

ART. XXXIII.

L' Intendenza Generale dell' Esercito pel disimpegno degli oggetti di sua istituzione, sarà composta dal numero corrispondente di Divisioni, compreso il Segretariato Generale. Ciascuna Divisione sarà ripartita in sezioni, alle quali saranno addetti de' Commessi di 1. 2., e 3. Classe in ragione del bisogno.

ART. XXXIV.

Vi sarà inoltre un Consiglio d' Intendenza Generale, composto da sei Membri col voto deliberativo, e sotto la Presidenza dell' Intendente Generale.

Il Segretario Generale dell' Intendenza sarà il Segretario di questo Consiglio col voto consultivo.

Le cure principali del Consiglio stesso saranno d' intervenire, e segnare tutt' i Contratti di qualunque fornitura, Compra, e Vendite, d' invigilare sull' assieme del Servizio del Materiale, e delle Sussistenze, e di progettare in fine tutte le modificazioni, e Riforme necessarie al buon andamento di quest' importanti oggetti.

Ciascun Consigliere dell' Intendenza è di sua natura *Ispettore di Contabilità*. Quindi indipendentemente dagl' incarichi stabili, che potranno avere, cioè pel Governo di Napoli, e per Membri delle Commissioni Amministrative, saranno ancora spediti nel Regno, non solamente per ispezionare, e sanzionare il Servizio delle Sussistenze, e del Materiale dell' Armata, ma benanche per verificare, e chiudere deffinitivamente la Contabilità annuale de' Corpi di concerto col Comandante Generale delle Divisioni Militari.

A r t. XXXV.

Nelle Provincie al di là dal faro sarà stabilita una Vice Intendenza Generale dell' Esercito, per sorvegliare, e dirigere il Servizio del Materiale, e delle Sussistenze de' Corpi colà stazionati, non che per verificare le chiusure semestrali di Contabilità, che si stabiliranno da' Consigli eventuali delle Truppe esistenti in dette Provincie.

La redazione, e conteggio dello Stato discusso annuale sarà esclusivamente a carico dell' Intendenza Generale.

I Battaglioni che si troveranno di Guarnigione nelle anzidette Provincie al di là del Faro, e che avranno i loro Depositi addetti alle Provincie al di quà del Faro, dipenderanno dall' Intendenza Generale per la verifica deffinitiva annuale della loro contabilità interna.

Secondo il loro numero, e bisogno all' Epoche determinate saranno spediti colà uno, o due Ispettori di Contabilità, ed in difetto di questi potranno delegarsi per tale incarico de' Commissarj, o altri Uffiziali Superiori idonei, che però non formino parte de' Corpi stessi.

A r t. XXXVI.

La Vice Intendenza Generale avrà un Commissario di Guerra per Vice Segretario Generale, e

degl' Impiegati in ragione delle sue incombenze: ben inteso, che il rango, e numero di costoro dovrà essere inferiore a quello degl' Individui dell' Intendenza Generale.

ART. XXXVII.

La Vice Intendenza Generale avrà sotto i suoi ordini il Corpo di Commissarj destinato in quelle Provincie, ed al medesimo comunicherà tutte le novità, ed ordini, che gli verranno passati, o dal Comandante Generale delle Armi in Sicilia pe' Movimenti, Ascensi, e Destituzioni, o dall' Intendente Generale per affari di Massime, e Servizio Amministrativo.

ART. XXXVIII.

La Vice Intendenza non avrà Consiglio.

ART. XXXIX.

In ogni anno la Vice Intendenza non che tutte le Commissioni, e Regj Stabilimenti dovranno dare i loro Conti documentati all' Intendenza Generale, e questa dovrà darli complessivamente per la sua Gestione alla Regia Corte de' Conti.

A R T. XL.

Tutti gl' Impiegati nella Intendenza, Vice Intendenza e Commissariato di Guerra, dovranno essere nominati dal Re.

A R T. XLI.

L' Intendente Generale dell' Esercito sarà un Maresciallo di Campo, o Tenente Generale.

Il Vice Intendente Generale, ed i Consiglieri d' Intendenza saranno del rango degli Ordinatori.

CAPITOLO IV.

Rapporti fra le diverse Autorità per Oggetti Amministrativi.

Art. XLII.

La corrispondenza colle diverse Autorità impiegate nelle Provincie al di là dal faro per gli oggetti amministrativi sarà la seguente.

Autorità Primarie.

Ministro delle Finanze	Col suo Delegato
Comandante Supremo dell' Armata.	Col Comandante Generale delle Armi in Sicilia

Autorità Secondarie.

Delegato dal Ministro delle Finanze.	Col Vice Scrivano di Razione Col Vice Controllo Col Vice Tesoriere Pagatore
Comandante Generale delle Armi in Sicilia.	Col Vice Scrivano di Razione per gli Oggetti del Personale, e col Vice Intendente Generale per gli Oggetti del Materiale, nella istessa guisa, che il Comandante in Capo corrisponderà collo Scrivano di Razione, e col Controllo Generale pel Personale, e coll' Intendente Generale pel Materiale, e Personale

CAPITOLO V.

Assegni in Danaro.

ART. XLIII.

Pel rimpiazzo, e riparazione degli Effetti pertinenti agli Uomini, ed Animali, non che per la Illuminazione interna delle Caserme, e Scuderie, e per la Legna da Riscaldo, e da cuocere l' Ordinario, sono stabiliti i seguenti Assegni.

Vestiario.
Biancheria, e Calzatura.
Mantenimento.
Bardatura, e Ferratura.
Lume, e Fuoco.

ART. XLIV.

Gli Assegni di Vestiario, Biancheria, e Calzatura, Mantenimento, e Lume, e fuoco, sa-

ranno calcolati per mese, e non per giornate sul quantitativo delle Piazze d' Ajutante inclusivamente in sotto, portate in Rivista *presenti*, *o come presenti*.

Collo stesso metodo si ragguaglierà l' assegno di Bardatura, e ferratura sul numero però di Cavalli, e Mule, e non degli Uomini.

ART. XLV.

Nello stabilire gli Assegni non si terrà verun conto delle giornate prodotte nel mese precedente alla Rivista a motivo degli Aumenti, o perdite.

Così gli Assegni verranno ad essere conteggiati a ragione fissa, ed invariabile.

ART. XLVI.

L' assegno del Vestiario sarà come siegue.

Cacciatori Reali a Cavallo	Grana ottanta.
Treno della Guardia	
Regj Bagagli.....................	
Artiglieria a Cavallo della Guardia.	
Cavalleria della Guardia.........	
Compagnia di Polizia del Real Palazzo........................	

Pionieri Reali .... Fanteria della Guardia .... Treno di Linea .... Cavalleria di Linea	Grana settanta.
Fanteria di Linea .... Artiglieria a piedi .... Artefici Armieri .... Artefici Pompieri .... Zappatori Minatori .... Pionieri Pontonieri .... Veterani .... Artiglieri Veterani	Grana sessanta.

A r t. XLVII.

L' assegno della Biancheria, e Calzatura si darà colla seguente ragione.

Cacciatori Reali a Cavallo	Carlini quindeci.
Pionieri Reali	Carlini dodici.

Treno della Guardia..........	Grana settanta.
Regj Bagagli..................	
Artiglieria a Cavallo della Guardia.	
Treno di Linea................	
Cavalleria della Guardia.........	
Cavalleria di Linea............	
Fanteria della Guardia..........	Grana sessanta.
Fanteria di Linea	
Artiglieria a piedi............	
Artefici Armieri.............	
Artefici Pompieri............	
Zappatori Minatori..........	
Pionieri Pontonieri............	
Veterani..................	
Artiglieri Veterani............	

ART. XLVIII.

Per ragione di Assegno di Mantenimento si daranno grana sei, e mezzo per ogni Individuo di qualunque Arma.

A R T. XLIX.

Per l' Assegno di Bardatura, e ferratura saranno somministrate ad ogni Piazza presente de' seguenti Corpi.

Treno della Guardia .... Treno della Linea .... Regj Bagagli	Grana ottanta.
Artiglieria a Cavallo della Guardia. Cavalleria della Guardia .... Cavalleria della Linea	Grana venticinque.

A R T. L.

A titolo di Lume, e fuoco saranno liberate.

Treno della Guardia............. Treno della Linea .... Regj Bagagli	Grana ventiquattro.
Cacciatori Reali a Cavallo.......... Artiglieria a Cavallo della Guardia. Cavalleria della Guardia .... Cavalleria della Linea..........	Grana venti.

Pionieri

Pionieri Reali	Grana sedici
Compagnia di Polizia del Real Palazzo	
Fanteria di Linea	
Fanteria della Guardia	
Artiglieria a Piedi	
Artefici Armieri	
Artefici Pompieri	
Zappatori Minatori	
Pionieri Pontonieri	
Veterani	
Artiglieri Veterani	

ART. LI.

A tutt' i Corpi, che avranno Banda si libereranno ducati novanta al mese col titolo di *Assegno di Musica.*

Con questo Assegno si darà la mensuale alta paga al Capo Banda, e Strumentisti, secondo le capitolazioni, e si dovrà ancora far fronte alle Spese delle Carte da Musica, ed al rimpiazzo de' Strumenti musicali.

A r t. LII.

Per ciascun Individuo delle Reali Guardie del Corpo, da Brigadiere inclusive in sotto, esclusi il Cappellano, e Chirurgo, saranno abbonati ducati sei mensuali sotto il nome di *Assegno di Mantenimento*, e con questo si dovranno rimpiazzare, e riparare gli Effetti di Vestiario, del Grande, e piccolo equipaggio, della Bardatura, e ferratura, e del Casermaggio.

A r t. LIII.

Parimenti ad ogni Individuo della Compagnia Reale Alabardieri da Sergente Maggiore inclusive in giù, saranno liberati ducati due al mese colla denominazione di Assegno di Mantenimento, per costruire, e riparare il Vestiario, il Grande, e piccolo Equipaggio, e gli oggetti di Casermaggio.

A r t. LIV.

A ciascun Recluta saranno abbonati ducati dodeci per prima messa di Vestiario, e ducati sei per quella di Biancheria, e Calzatura.

CAPITOLO VI.

Anzianità di Servizio.

A r t. LV.

Ogni Sotto Uffiziale da Portabandiera inclusivamente in sotto, ed ogni Tamburo, e Soldato de' Corpi Attivi, e Depositi ha dritto al Soprasoldo per *anzianità di Servizio*.

Parimenti vi ha dritto ogni Sotto Uffiziale, e Tamburo de' Battaglioni di Riserva.

A r t. LVI.

Sono esclusi da tal beneficio i Corpi di Truppe Sedentanee, come i Veterani, gl' Invalidi, e le Compagnie Provinciali, e Legionarie.

ART. LVII.

L' anzianità di servizio si conterà dal giorno dell' ammissione ne' Corpi Attivi, e Depositi dell' Esercito, ed avrà due periodi.

1.° Periodo = Dopo dodeci anni, ed un giorno di Servizio.

2.° Periodo = Dopo diciotto anni, ed un giorno di Servizio,

Il Servizio degli Artiglieri Littorali sarà valutato per la metà: vale a dire due anni di Servizio di Artigliere Littorale conteranno per uno.

L' aumento di Servizio Stabilito pe' meriti di Campagne, ferite, e per quelli, che seguirono il Re in Sicilia, giusta la legge de' 3. Maggio 1816, non sarà valutato ne' periodi suddetti, i quali riguardano il Servizio effettivo identifico coll' elasso del tempo.

ART. LVIII.

Ciascun periodo di servizio non deve essere interrotto nè per diserzione, nè per congedo assoluto, nè per condanne, o altre cagioni, e i due stessi periodi fissati nel precedente Articolo non dovranno essere fra loro separati da interruzione di servizio.

ART. LIX.

Al I. periodo, o sia all' uomo, che avrà compiti dodici anni, ed un giorno di servizio non interrotto, si darà un grano al giorno di soprassoldo, e dopo diciotto anni, ed un giorno due grana.

ART. LX

Saranno aboliti i così detti Chevrons. Il distintivo per gli Anziani di qualunque Arma, o Corpo sarà di due spade incrociate colle punte al di sopra.

Questi distintivi saranno forniti a ciascun Individuo sull' assegno del vestiario per una sol volta, ed il loro rimpiazzo sarà eseguito sull' assegno della Biancheria, e calzatura.

ART. LXI

Quando un Individuo avrà terminato uno de' due periodi stabiliti per l'anzianità di servizio, farà al suo Capitano la domanda di voler continuare a servire.

Dopo questa dichiarazione si stenderà dal Consiglio di amministrazione un atto, nel quale si

dovrà esprimere il dritto dell' Individuo, e l' epoca, nella quale lo ha acquistato a tenore della Legge. Tale atto sarà passato in tripla spedizione al Comaudante Generale dell' Esercito per l' approvazione. Una copia resterà alla medesima, l' altra al Corpo, e la terza si passerà al Commissario di Guerra come documento per la Rivista, nella quale dovrà farsene menzione.

Qualunque sia l' epoca dell' approvazione, il soprassoldo dovuto per l' anzianità di servizio sarà sempre pagato dal giorno, che l' uomo ha terminato il periodo stabilito.

Art. LXII.

Si perde il dritto al soprassoldo per anzianità di servizio.

1.° Andando prigioniero all' inimico senz' aver fatta la resistenza dovuta.

2.° In caso di passaggio ad un servizio di Potenza straniera, da cui si fa ritorno.

3.° Per diserzione, quantunque riammesso al servizio.

4.° In caso di condanna per diserzione, quantunque ritornato al servizio.

5.° In caso di aumento di servizio per effetto di condanna.

6.° Per qualunque interruzione di servizio,

A r t. LXIII.

Quantevolte un Individuo da' Corpi attivi passa a' sedentanei col soprassoldo di anzianità continuerà a goderlo.

A r t. LXIV.

Quelli che ottengono la pensione di ritiro cumuleranno colla medesima il soprassoldo per *l'anzianità di servizio*.

A r t. LXV.

Quelli, che attualmente godono un soprassoldo per anzianità di Servizio sotto il titolo di Veteranza semplice, o doppia, o sotto l' altro di primo, secondo, e terzo Chevron, in somma diversa da quella stabilita col presente Decreto, continueranno a goderlo come soprapiù di Soldo.

CAPITOLO VII.

Ruoli Annuali.

ART. LXVI.

I Ruoli annuali serviranno pel Registro delle mutazioni, e movimenti degli Uomini, ed Animali.

ART. LXVII.

I Ruoli degli Uomini saranno separati da quelli de' Cavalli, e Mule.

ART. LXVIII.

Questi Ruoli saranno divisi in modo, che ve ne sia uno per lo Stato Maggiore, e Minore, ed uno per ciascuna Compagnia.

I Ruoli degli Uomini saranno redatti secondo il Modello N. (2).

Quelli de' Cavalli, e Mule secondo il Modello N. (3).

A R T. LXIX.

La tenuta de' Ruoli per parte del Corpo sarà affidata al Maggiore Comandante di Battaglione, o Divisione, ed al Comandante di quelle Compagnie, Squadroni, o Depositi, che si amministrano separatamente.

A R T. LXX.

Il Commissario di Guerra sarà incaricato della tenuta de' Ruoli uguali a quelli delle Compagnie, dello Stato Maggiore, e Minore.

A R T. LXXI.

All' Epoca, che si stabiliranno, e si rinnoveranno i Ruoli annuali, le caselle di ognuno di essi saranno numerate dalla prima fino all' ultima. Gli Uomini vi saranno notati per Classi, ed in ciascuna di queste per ordine di anzianità.

I Tamburi, Piffari, Trombette, e Guastatori precederanno i Soldati.

Ogni Uomo farà contrasegnato dal numero progressivo, che gli appartiene nel Ruolo.

Gli Uffiziali, i Chirurgi, ed i Cappellani non avranno numero designato.

Per l' aumento degl' Individui, che potrà accadere nel corso dell' anno, sarà lasciato in ciascun Ruolo dopo ogni Grado un numero di caselle vuote eguale al doppio del numero degl' Individui che forma il completo del Grado stesso.

Gl' Individui, che sopravverranno dopo la formazione de' Ruoli, verranno iscritti al seguito del Grado rispettivo, e la loro situazione nella propria Classe per ordine di anzianità, non avrà luogo, che alla rinnovazione del Ruolo.

Per coloro, che passano da una Compagnia all' altra dello stesso Corpo, nel Ruolo della nuova Compagnia si farà menzione del numero della casella, che occupavano nella Compagnia, dalla quale sortono.

Quelli poi, che per qualsivoglia motivo cesseranno di far parte di una Compagnia, o dello Stato Maggiore, o Minore, saranno cassati dal Ruolo, ed il loro numero resterà vuoto fino all' ultimo dell' anno.

Gl' Individui, che ritornano alle Compagnie, dopo essere stati cassati da' Ruoli, prenderanno un numero nuovo appresso gl' Individui del loro Grado.

Art. LXXII.

I Ruoli de' Cavalli, e Mule saranno divisi e numerati come quelli degli Uomini, aggiungendo ad ogni Cavallo, e Mula il numero di Marca, che sarà progressivo per tutto il Reggimento, e s' imprimerà a fuoco sulla Coscia opposta a quella, in cui vi fosse la Marca della Razza.

Art. LXXIII.

Restando abolito il sistema di darsi le notizie de' Movimenti, e Mutazioni in ogni cinque giorni, l' Intendenza Generale dell' Esercito per lo Registro delle situaazioni dell' Armata, si avvalerà delle Riviste mensili rettificate, e chiuse dal Commissario di Guerra.

Parimenti il Commissario di Guerra si avvalerà delle Riviste istesse per la tenuta de' suoi Ruoli annuali.

Art. LXXIV.

I Ruoli verranno chiusi allo spirare di ogni anno, notandosi nella fine la positiva esistenza di ciascuna Compagnia all' epoca del 31. Dicembre inclusive; qual' esistenza sarà iscritta in pro-

spetto sul Ruolo del nuovo anno, come base della forza del 1. Gennajo.

A r t. LXXV.

Chiusi così i Ruoli, saranno rimessi quelli del Corpo al rispettivo Deposito, e quelli del Commissario di Guerra alla Intendenza Generale dell' Esercito.

CAPITOLO VIII.

Riviste Mensuali.

ART. LXXVI.

In ogni primo di mese ciascun Militare, ed Impiegato, che riceve soldo di qualsivoglia Classe, o Grado esso sia, e tutt' i Corpi, e le frazioni di essi, qualunque possa essere la loro posizione, saranno passati in Rivista sul Terreno dal Commissario di Guerra, o da chi ne farà le veci.

ART. LXXVII.

L' oggetto di queste Riviste farà.

1.° Di comprovare l' esistenza degli Uomini, e Cavalli, verificando le mutazioni, e movimenti accaduti nel mese precedente, e questa parte sarà devoluta al Commissariato di Guerra.

2.° Di stabilirsi sulle medesime tutte le com-

petenze tanto in danaro, che in genere, e tale incarico sarà addossato esclusivamente alla Scrivania di Razione, e Controloria Generale.

3.° E di pagare in fine le competenze stesse, locchè sarà eseguito dalla Tesoreria Generale col metodo già fissato.

Art. LXXVIII.

Il Comandante della Provincia, o della Piazza dovrà con anticipazione indicare l' ora, ed il luogo della Rivista, passandone l'avviso al Comandante della truppa, e per quest' oggetto si metterà di accordo col Commissario di Guerra, al quale incombe di farne la richiesta.

Art. LXXIX.

Sotto la Rassegna le Truppe saranno in grande tenuta, e disposte in Ala.

Lo Stato Maggiore, e Minore sarà alla dritta del rispettivo Battaglione.

Gli Uffiziali, e Sotto Uffiziali saranno anche alla dritta delle proprie Compagnie. Le Righe saranno aperte. La fanteria farà *Piede Armi.*

La Cavalleria smonterà, e gli Uomini si situeranno ciascuno avanti il proprio Cavallo. Tutti

gl' Individui saranno situati collo stesso ordine, col quale sono scritti ne' fogli di Chiamata.

Il Commissario di Guerra accompagnato dal Maggiore, e Quartier Mastro del Battaglione, confronterà individualmente gli Uomini, e Cavalli su i fogli di Chiamata, che gli saranno presentati nell' atto della Rivista.

A R T. LXXX.

I fogli di Chiamata per la Rivista dovranno essere firmati dal Quartier Mastro per lo Stato Maggiore, e Minore, e da' Capitani per le rispettive Compagnie.

Ciascun foglio dovrà essere vidimato dal Comandante del Battaglione, il quale sarà responsabile degli errori.

Questi fogli redatti secondo il Modello N. (4). indicheranno il Grado, il Nome, e Cognome di ciascuno, notando gli assenti col motivo, ed i presenti. Marcheranno ancora le perdite, e gli aumenti in ultimo delle rispettive Classi, colle note corrispondenti, ed alla fine dinoteranno il Quadro dell' Effettivo col Bilancio.

A r t. LXXXI.

Per le Truppe a Cavallo, e Treno saranno egualmente redatti i fogli di Chiamata secondo il Modello N. (5). tanto per gli Uomini, che pe' Cavalli.

A r t. LXXXII.

Nell' ultimo giorno del mese, il Maggiore, o il Comandante del Corpo assistito dal Quartier Mastro, e dal Foriere Maggiore, confronterà co' Comandanti di Compagnia i fogli di Chiamata da presentarsi per la Rivista del giorno susseguente.

A r t. LXXXIII.

Il Quartier Mastro per lo Stato Maggiore, e Minore, ed ogni Capitano per la propria Compagnia, nell' atto della Rivista darà al Commissario di Guerra unitamente al foglio di Chiamata una Lista degli Uomini ammalati in Quartiere, in Prigione, di Guardia ec. onde possa più agevolmente eseguirne la verifica.

Questa Lista dovrà essere vistata dall' Ajutante Maggiore.

Sarà benanche data la Lista de' Cavalli, e Mule infermi alle Scuderie, o esistenti al Prato.

Il

Il Quartier Mastro al momento della Rivista consegnerà al Commissario di Guerra per la corrispondente verifica lo Stato nominativo degli Uffiziali, che hanno dritto all' indennità di Alloggio.

A R T. LXXXIV.

Ogn' Individuo senza una ragione giustificata dovrà essere presente alla Rivista, e quindi il Commissario di Guerra non ammetterà verun oggetto di assenza, se non sia autorizzato da' Regolamenti.

A R T. LXXXV.

Dopo la Rivista il Commissario potrà verificare gli uomini di guardia, ammalati in Quartiere, in Prigione ed anche que' che sono all' Ospedale.

A R T. LXXXVI.

La Gendarmeria Reale a Cavallo, ed i Fucilieri Reali non saranno obbligati ad intervenire alla Rivista sul terreno, se non se ne' casi di riunione straordinaria. Ma per comprovare l' esistenza degli uomini, e Cavalli, il Comandante dello Squadrone, o Compagnia sarà tenuto di presentare i certificati di esistenza delle rispet-

tive Brigate, e Squadriglie corroborati dalle Autorità Locali.

ART. LXXXVII.

Le frazioni di una Compagnia, o de' Corpi distaccati passeranno egualmente la Rivista alla prima del mese nel luogo, ove si trovano, ed il Foglio di chiamata di queste porzioni di Truppe verificato dal Commissario di Guerra, o dal suo Supplente sarà inviato col primo Corriere al Commissario di Guerra incaricato della Rivista totale del rispettivo Corpo, o Battaglione.

Nel caso poi, che lo Spezzone, o Distaccamento si trovasse in un Luogo, ove non vi sia nè Commissario di Guerra, nè Militare Superiore, che ne faccia le veci, allora basterà, che il Foglio di Chiamata sia sottoscritto dal Comandante del distaccamento, e vidimato da quell'Autorità Militare, che si trovi destinata in quel luogo.

ART. LXXXVIII.

I Controlori degli Ospedali egualmente alla prima del mese invieranno a' Commissarj suddetti il Certificato nominativo della esistenza degli uomini all' Ospedale.

Art. LXXXIX.

Gli uomini, che partono, e rientrano da' permessi, le Reclute, i Congedati, quelli, che passano, e vengono d' altri Corpi, ed in fine tutti coloro, che formano variazione di soldo, aumento, o bassa nelle Compagnie, o Corpi, dovranno presentarsi al Commissario di Guerra del luogo, che ne prenderà registro sul Ruolo annuale da paragonarlo poi alle mutazioni de' fogli di Chiamata.

Art. XC.

Raccolti, che avrà il Commissario di Guerra tutt' i documenti giustificativi l' esistenza degli Individui assenti, confronterà col Comandante del Corpo, e Quartier Mastro i rispettivi fogli di Chiamata; dovendo esigere i necessarj documenti per comprovare ogni specie di mutazione, e movimento.

Art. XCI.

La confrontazione de' fogli di Chiamata non potrà oltrepassare la metà di ciascun mese, e non arrivando a tempo i Certificati di esistenza

de' Distaccamenti, o altri documenti, gl' Individui assenti saranno zerati, o sia esclusi dagli Averi, coll' espressione *manca la giustificazione*, da doverglisi però richiamare gli stessi nel mese susseguente, colla nota: *ha giustificato la sua esistenza in.........pel mese di.........*

Pe' 20 di ciascun mese i fogli di Chiamata debbono essere arrivati nelle Officine della Scrivania di Razione, e Controlorìa Generale.

Art. XCII.

Dopocchè la Rivista sarà stata confrontata, i fogli di Chiamata co' rispettivi riassunti, e bilanci della forza, saranno tutti firmati dal Commissario di Guerra in quadrupla spedizione. Due di esse con tutti i documenti originali s' invieranno alla Scrivania di Razione, e Controlorìa per mezzo della Intendenza Generale dell' Esercito, un' altra si passerà al Corpo, e la quarta s' invierà all' Intendenza suddetta pe' suoi Registri.

I fogli di Chiamata devono formarsi da' Corpi; i riassunti della Rivista dal Commissario di Guerra. Questi ultimi saranno redatti secondo i Modelli N. (6 e 7).

Art. XCIII.

La Scrivania di Razione dopo di aver fatto rettificare ne' suoi Ufficj le Riviste co' fogli annessi, ne farà gli aggiusti di liquidazione in danaro, e quelle di sussistenza secondo i Modelli N. (8 e 9).

Formati che saranno gli aggiusti de' Corpi dalla Scrivania di Razione, e riveduti dalla Controloria Generale, se ne rilascerà una copia legale a' rispettivi Corpi.

Art. XCIV.

Dell' Avanzo, o Debito, che risulterà nell' aggiusto di un mese, sarà tenuto conto nell' aggiusto del mese susseguente, senza potersi fare delle liberanze, o ritenute separate.

L' avanzo o sia il credito soltanto del mese di Dicembre non sarà posto a calcolo nell' anno nuovo, ma sarà pagato separatamente; nel caso poi, che rimanesse in debito, sarà conteggiato nell' aggiusto del mese sussecutivo.

ART. XCV.

Sarà per altro cura della Scrivania di Razione, e della Controloria, che non restino in potere de' Consigli di Amministrazione, e degli Appoderati, delle somme significanti per ragione di troppo percepito, e laddove si verificasse questa circostanza, cogli aggiusti deffinitivi di un mese, allora il debito di quel dato mese sarà dedotto dal primo Abuonconto, che si libererà, o sia quest' Abuonconto sarà diminuito di quel dato debito risultato dagli aggiusti, e così gl'interessi dell' Erario resteranno al coverto, senz'alterare il sistema della Scrittura.

ART. XCVI.

Al Credito, o Debito, che risulta sugli aggiusti di sussistenze, sarà dato valore numerario secondo i prezzi dell' Assiento, o dell' Amministrazione; ben' inteso però, che il Credito sarà soddisfatto col quarto di meno, ed il Debito caricato a prezzo doppio, salve le rientegrazioni per motivi giustificati.

ART. XCVII.

Non essendo possibile di liquidare gli aggiusti di sussistenze contemporaneamente a quelli in danaro, o sia del Personale, a motivo de' carichi da pervenire da' diversi punti del Regno, per non ritardare così la celere formazione degli aggiusti del Personale, da' quali dipende principalmente la regolarità, ed esattezza, dell'Amministrazione, le risulte del Debito, o Credito degli aggiusti di sussistenze, saranno riportate nell'aggiusto in danaro di quel mese, in cui ne sarà finita l'operazione.

Questi aggiusti poi si faranno per trimestre.

ART. XCVIII.

Allorchè un Corpo, o Battaglione cambierà di guarnigione, il Commissario di Guerra del luogo della partenza, manderà al Commissario di Guerra della Guarnigione, ove passa la Truppa, una copia da lui legalizzata de' fogli di Chiamata, e riassunti dell'ultimo mese assieme colle notizie delle alte, e Basse da lui registrate nel mese corrente, della partenza di quella data Truppa,

A r t. XCIX.

Quando un Corpo di Truppa partirà per mare gli sarà passata una Rivista numerativa, per servire di regola alle Razioni d' imbarco, che si dovranno somministrare nel viaggio, e quando sarà giunto al suo destino dovrà anche passare la Rivista di sbarco, che servirà per comprovare le mutazioni, durante il viaggio.

A r t. C.

Se un Corpo, o una porzione di esso dalle Provincie al di quà del Faro passerà di Guarnigione in quelle al di là dal Faro istesso, o viceversa, sarà aggiustato dalla Scrivania di Razione, o dalla vice Scrivania di tutt' i suoi averi per la fine del mese, dovendo poi essere pagato dal primo del mese successivo dalle Officine del luogo, ove sarà passato.

La copia degli ultimi fogli di Chiamata, ed aggiusti di liquidazione, colle notizie delle ritenute, e carichi diversi, sarà passata reciprocamente sulle Officine suddette per servire di base agli aggiusti sussecutivi.

PARTE II.

Amministrazione Interna de' Corpi.

CAPITOLO IX.

Consigli di Amministrazione.

ART. CI.

In ogni Battaglione, Divisione, Deposito, Compagnia, Squadrone, e Corpo qualunque, che si amministra separatamente vi sarà un Consiglio di Amministrazione incaricato a dirigere, e sorvegliare l'Amministrazione interna, e l'impiego de' fondi assegnati pel mantenimento della Truppa, secondo il Regolamento in vigore. Ne' Corpi, che hanno il Deposito, esclusa l'Artiglieria, il Consiglio del medesimo sarà permanente, e centrale, e gli altri saranno eventuali.

ART. CII.

La composizione di ciascun consiglio di Amministrazione sarà come siegue.

Campagnia Guardie del Corpo.

Il Capitano	*Presidente.*
Il Tenente	*Membri.*
Il Sottotenente	
Il Brigatiere Quartier Mastro	*Segretario,*

Compagnia Alabardieri.

Il Capitano	*Presidente.*
Il Tenente	*Membri.*
Il Sottotenente	
Il Sergente-Maggiore Funzionante di Quartier Mastro	*Segretario.*

Corpo de' Pionieri Reali, e Cacciatori a Cavallo.

Il Colonnello .... *Presidente.*
Il Tenente Colonnello .... }
I due Maggiori .... } *Membri.*
Il Capitano più antico .... }
Il Quartier Mastro .... *Segretario.*

Compagnia Guardia di Polizia del Real Palazzo.

Il Capitano sarà esclusivamente, e personalmente incaricato dell' amministrazione di questa Compagnia.

Squadrone Artiglieria a Cavallo della Guardia.

Il Tenente Colonnello .... *Presidente.*
I due Capitani .... *Membri.*
Il Tenente Quartier Mastro .... *Segretario.*

Squadrone del Treno della Guardia e Divisione de' Regj Bagagli.

Il Comandante dello Squadrone . . .	*Presidente*
Il Tenente più antico	*Membri*
Il Sottotenente	
Sottotenente facendo le funzioni di Quartier Mastro	*Segretario*

Ogni Battaglione attivo di Fanteria.

Il Maggiore	*Presidente*
Quattro Capitani più antichi	*Membri*
Il Tenente Quartier Mastro	*Segretario*

Ogni Battaglione di Riserva di Fanteria.

Il Maggiore	*Presidente*
Quattro Capitani più antichi	*Membri*
Il Quartier Mastro del Deposito	*Segretario*

Ogni Reggimento di Artiglieria

Il Colonnello....................	*Presidente*
I due più antichi Comandanti di Brigata....................	*Membri*
I due più antichi Capitani in primo	*Membri*
Il Tenente Quartier Mastro........	*Segretario*

Il Reggimento de' Veterani.

Il Colonnello....................	*Presidente*
Il Tenente Colonnello............	*Membri*
I due Maggiori..................	*Membri*
Il Capitano più antico..........	*Membri*
Il Quartier Mastro..............	*Segretario*

Ogni Deposito di Fanteria o Cavalleria.

Il Tenente Colonnello............	*Presidente*
Il Capitano della Compagnia.......	*Membri*
Il Tenente *idem*..................	*Membri*
Il Quartier Mastro..............	*Segretario*

Il Treno di Linea.

Il Maggiore.................... *Presidente.*
I quattro Capitani............... *Membri.*
Il Tenente Quartier Mastro. *Segretario.*

Ogni Squadrone di Gendarmeria a Cavallo, ed ogni Compagnia di Fucilieri Reali.

Il Capitano.................... *Presidente.*
Il Sottotenente incaricato della Scrittura...................... } *Membri.*
Il Sergente Maggiore............ }
Un Sotto uffiziale .... *Segretario.*

A r t. CIII.

I Membri de' Consigli di Amministrazione non potranno esentarsi da intervenire alle adunanze, senza averne ottenuto un permesso regolare, o che non si trovino distaccati in un luogo distante più di venti miglia dalla residenza del Consiglio.

Ogni Divisione di Cavalleria.

Il Maggiore	*Presidente.*
I due Capitani Comandanti di Squadroni	*Membri.*
Il Quartier Mastro	*Segretario.*

Le Compagnie Artiglieri Veterani.

Il Tenente Colonnello Comandante la Brigata, Deposito di Artiglieria a piedi che si trova nelle Provincie al di quà del Faro	*Presidente.*
I due Capitani in primo delle Compagnie Artiglieri Veterani	*Membri.*
Il Tenente in secondo di dette Compagnie, facendo funzioni di Quartier Mastro	*Segretario.*

La Brigata de' Zappatori Minatori, quella de' Pionieri, e l' altra degli Artefici Pompieri.

Il Tenente Colonnello	*Presidente*
I due Capitani più antichi.........	*Membri*
Il Tenente Quartier Mastro........	*Segretario*

A r t. CIV.

Gli Uffiziali Membri di un Consiglio, che si trovassero assenti non saranno rimpiazzati.

A r t. CV.

Il Presidente ammalato, o assente sarà rimpiazzato dall' Uffiziale più elevato in Grado, o più anziano a Gradi eguali, che si trova Membro del Consiglio.

A r t. CVI.

Ordinariamente il Consiglio si adunerà due volte al mese.

Il Presidente però avrà la facoltà di riunirlo straordinariamente, tutte le volte, che il bisogno del servizio lo esigesse.

A r t. CVII.

Le adunanze de' Consigli si terranno in Casa del Presidente, ch' è il Depositario della Cassa, e de' Registri di Contabilità.

ART. CVIII.

Nel Consiglio il Presidente prenderà il primo posto.

Il Quartier Mastro siederà di rimpetto il Presidente.

Gli altri Membri si collocheranno alla destra, ed alla sinistra del Presidente, secondo il loro Grado, ed anzianità.

Intervenendo nelle adunanze il Colonnello, o uno de' Generali, che abbia l' incarico d' ispezionare la Contabilità del Corpo, allora il Presidente gli cederà il primo luogo.

ART. CIX.

Tutt' i Membri, eccetto il Segretario, avranno il voto deliberativo. I meno antichi, o gl' inferiori di Grado, saranno i primi ad emetterlo.

Le decisioni saranno prese a pluralità di voti.

I Membri però, che saranno di opinione diversa da quella progettata, avranno la facoltà di scrivere nel Registro delle deliberazioni il motivo, per cui discordano dagli altri.

ART. CX.

Gli oggetti da porsi in deliberazione nelle adunanze, verranno proposti dal Presidente.

Ogni Membro del Consiglio avrà però il dritto di proporre quanto Egli crede conveniente pel bene dell' amministrazione.

ART. CXI.

Essendo il Consiglio di Amministrazione stabilito per dirigere, ed invigilare i dettagli relativi agli averi, ed assegni diversi, non che la Contabilità, che ne deriva, esso così non potrà, sotto verun pretesto, ingerirsi negli oggetti di servizio, Polizia, Disciplina, Avanzamento, e destituzione de' Sotto Uffiziali, su di che resta salda l' autorità immediata, ed esclusiva del Colonnello, o Comandante del Corpo.

ART. CXII.

Gli Uffiziali pe' diversi dettagli di Vestiario, Armamento, e Casermaggio, dovranno essere scelti dal Consiglio fra i Tenenti, e Sottotenente, ne' primi dieci giorni di Gennajo di ciascun anno.

Le funzioni di questi Uffiziali saranno annua-

li, ma il Consiglio potrà confirmarli, quantevolte lo trovasse utile all'amministrazione.

Nel Libro delle Deliberazioni si farà registro della nomina, o confirma degli Ufficiali de' suddetti dettagli, il Presidente del Consiglio gliene passerà l'avviso, ed essi non potranno esentarsi da tali incombenze.

A R T. CXIII.

Le chiusure di Contabilità intermedie all'anno da eseguirsi da' Battaglioni, e Depositi saranno considerate provvisorie in queste porzioni, che costituiscono il totale del Corpo.

Saranno poi deffinitive alla fine dell'anno, e tutte si dovranno centralizzare nel Deposito.

A R T. CXIV.

Il Colonnello come Capo del Corpo nelle chiusure annuali, e deffinitive, che si praticheranno al Deposito, sarà il primo responsabile de' difetti, che potranno trovarsi nella Contabilità dell'anno. Egli dunque è sempre il Presidente naturale del Consiglio Centrale, e le sue funzioni potranno essere esercitate dal Tenente Colonnello nel solo caso della di lui assenza, o mancanza.

ART. CXV.

Benchè i Consigli eventuali di un Reggimento siano separati fra essi nella amministrazione intermedia dell' anno, non per tanto il Colonnello potrà presiedere al Consiglio della porzione del suo Reggimento, alla quale sarà egli attaccato, ed in questo caso il Presidente del Consiglio diventerà Membro, ed il Colonnello divenuto Presidente avrà il voto come gli altri.

ART. CXVI.

Tutt' i Processi Verbali delle chiusure di Contabilità siano provvisorie, siano diffinitive, gli oggetti d' importanza, e di Massima, dovranno inoltrarsi da tutt' i Consigli per mezzo del Colonnello, il quale come il primo responsabile del Reggimento, di cui è il Capo, potrà fare tutte quelle osservazioni, che saranno trovate utili all' amministrazione.

CAPITOLO X.

Registri, ed Ordine amministrativo de' Corpi.

ART. CXVII.

La Contabilità interna de' Corpi dovrà essere da' rispettivi Consigli di Amministrazione stabilita provvisoriamente per semestre, e deffinitivamente per anno.

ART. CXVIII.

Tutte le somme in danaro appartenenti al Corpo, i documenti di Credito, ed i principali Registri di Contabilità colle Carte essenziali, saranno conservati in una Cassa a tre chiavi, depositata presso il Presidente del Consiglio.

Una delle chiavi resterà consegnata al Presidente, l'altra al Membro del Consiglio più elevato in Grado, e la terza al Quartier Mastro.

Questi tre Uffiziali sono responsabili del numerario depositato in Cassa.

A r t. CXIX.

Qualunque partita di numerario dovrà essere depositata in Cassa al momento, che si riceve.

L' estrazione di danaro, o documento qualunque dalla Cassa, non potrà farsi senza l' espressa deliberazione del Consiglio.

A r t. CXX.

Ne' giorni primo, e sedici di ciascun mese, il Quartier Mastro riceverà dal Consiglio di Amministrazione le somme ad un dipresso necessarie per le spese correnti della quindicina.

I Membri del Consiglio sono responsabili al Governo di qualunque siasi somma, che lasciassero in potere del Quartier Mastro al di là de' bisogni presuntivi del Corpo.

A r t. CXXI.

I Registri, su de' quali verrà poggiata la Contabilità de' Battaglioni, Divisioni, e Depositi, sono i seguenti.

1.° Registro delle Deliberazioni.

2.° *Idem* di Cassa.

3.° Giornale del Quartier Mastro.

4.° Registro dell' Assegno di Biancheria, e Calzatura.

5.° *Idem* dell' Assegno di Mantenimento.

6.° *Idem* dell' Assegno di Bardatura, e ferratura.

7.° *Idem* dell' Assegno di Lume, e fuoco.

8.° *Idem* dell' Assegno di Musica.

9.° *Idem* di filiazioni degli Uomini.

10.° *Idem* de' Cavalli, e Mule.

11.° *Idem* de' Generi nuovi, ed usati di Vestiario, Equipaggio, Bardatura, ed Armamento.

12.° *Idem* del Casermaggio.

Tutt' i suddetti Registri saranno parafrati, e numerati dal Generale, che avrà istallato il Corpo.

A R T. CXXII.

Nel Registro delle Deliberazioni con ordine di data saranno iscritte tutte le deliberazioni prese dal Consiglio, e vi si noteranno le verificazioni tanto semestrali, che annuali degli altri Registri, in modo, che si Leggano in essi tutt' i risultati della Contabilità.

Il Quartier Mastro come Segretario del Consiglio scriverà nel principio di ogni Deliberazione i

nomi de' Membri del Consiglio presenti, ed accennerà gli assenti co' motivi.

A R T. CXXIII.

Nel Registro di Cassa si noteranno in presenza del Consiglio per ordine di data, senza cancellature, o trasposizioni, tutti gl' introiti, ed esiti, del Corpo a conto corrente, vale a dire alla pagina sinistra tutti gl' introiti, ed alla dritta gli esiti, che dovranno consistere ne' versamenti fatti al Quartier Mastro.

In ogni fine di mese il Quartier Mastro darà al Consiglio il Conto documentato della sua Gestione, che sarà trascritto sul Registro delle Deliberazioni.

Se il Quartier Mastro risulterà avanzando la Cassa gli pagherà subito il di lui credito, e si noterà come ultima partita di esito nel Registro di Cassa, addizionandosi alle altre.

Se poi rimarrà dovendo, pagherà al momento alla Cassa il suo debito, che sarà dedotto dalla somma degli Esiti notati nel Registro di Cassa.

Così i documenti di Spese presentati dal Quartier Mastro equivaleranno in ogni mese al totale delle partite di esito portate nel Registro di Cassa.

Il Commissario di Guerra interviene a questa reddizione di Conti mensuali del Quartier Mastro,

soltanto per assistere alla parte di conteggio, ed al rito amministrativo, senza poter censurare l' intrinsico delle spese.

Egli però come un Rappresentante della Intendenza Generale deve firmare il Processo Verbale di tal reddizione di Conti, che sarà scritto sul Registro delle Deliberazioni.

Il Commissario stesso bullerà tutt' i documenti di spesa, che avrà esibito il Quartier Mastro, dopochè saranno stati ammessi dal Consiglio, o questi documenti saranno conservati dal Consiglio in una Cassa separata.

Art. CXXIV.

Il Commissario, ed il Consiglio firmeranno parimenti il Giornale del Quartier Mastro, la di cui risultanza mensuale deve perfettamente corrispondere col conteggio portato sul Registro delle Deliberazioni.

Art. CXXV.

In ogni sei mesi il Consiglio, previa la corrispondente deliberazione da firmarsi dal Commissario per la riconoscenza de' documenti da lui bollati, consegnerà al Quartier Mastro come contante tutt' i documenti suddetti.

Egualmente il Consiglio noterà come introiti sul Registro di Cassa tutt' i carichi, ed imputazioni fattigli negli Aggiusti di Liquidazione, e contemporaneamente li passerà ad esito nel Registro suddetto a carico del Quartier Mastro, che dovrà farne la verifica, ed applicazione.

Il Quartier Mastro dopo di aver aggiustato gli averi degli Uffiziali, e della Truppa, e di aver posto al corrente tutt' i Registri degli Assegni in danaro, ne presenterà i risultati al Consiglio; che previa la dovuta rettifica, passerà a fare lo Stato Finanziero della Cassa in piede del Registro, secondo il Modello Numero (11).

A R T. CXXVI.

Le filiazioni, ed i contrasegni di tutt' i Sotto Uffiziali, e Soldati di ogni Battaglione, Divisione, e Deposito, saranno trascritte in un Registro unico, e complessivo.

Ciascuno Individuo vi sarà indicato con un numero, che conserverà fino a che formerà parte del Corpo.

Il Registro delle filiazioni sarà tenuto in doppio, uno pel Corpo dal Comandante del Deposito, e l'altro da' Capitani Comandanti delle Compagnie.

I passaggi degl' Individui da una Compagnia

all'altra non si noteranno nel Registro, ma sarà obbligo de' Comandanti di Compagnia di passarsi scambievolmente le filiazioni degl' Individui.

Siccome le Reclute da' Depositi, e Riserve passano nelle Compagnie attive, così il Comandante del Deposito avrà l' incarico di far arrivare a' Comandanti delle Compagnie suddette, ed alla Scrivania di Razione le filiazioni delle Reclute, che si ammettono, o si spediscono a' Battaglioni attivi.

In ogni mese il Comandante del Battaglione, o Divisione, confrontati, che saranno i fogli di Chiamata, e trascritte tutte le mutazioni, e movimenti sopra i Ruoli, de' quali Egli è il Depositario, ne farà un Estratto di tutte le novità, e lo rimetterà al Comandante del Deposito per uso del Registro delle filiazioni.

La Scrivania di Razione, sopra i fogli suddetti di Chiamata, e sopra le Filiazioni delle Reclute, che le spedisce il Deposito, farà tenere al corrente i suoi Registri di Assiento.

In ogni anno, come tutt' i Ruoli del Corpo passano al Deposito, e quelli de' Commissarj si mandano all' Intendenza Generale dell' Esercito, così sopra i medesimi, ed una volta l' anno, si farà la verifica generale delle filiazioni, e quindi si renderà perfetto il Registro istesso che si deve mantenere da' Corpi.

ART. CXXVII.

Ne' Corpi di Cavalleria, e Treno si conserverà il Registro delle filiazioni anche pe' Cavalli, e Mule, e separatamente da quello degli Uomini.

ART. CXXVIII.

Gli Uffiziali incaricati del Vestiario, Equipaggio, Bardatura, ed Armamento, terranno i Registri di tutt' i Generi nuovi per le immissioni nel Magazzino, e distribuzioni alle Compagnie.

Altro Registro sarà tenuto pe' Generi, che si ritirano dagl' Individui di Bassa, e che possono ribuirsi a quelli di alta.

CAPITOLO XI.

Vestiario.

A R T. CXXIX.

L'Assegno di Vestiario è stabilito pe' Rimpiazzi de' Generi del Vestiario, e Grande Equipaggio all' Epoche determinate.

A R T. CXXX.

Quando i Consigli riceveranno degli Effetti di Vestiario, ed Equipaggio, faranno procedere in loro presenza, o di uno de' Membri da Essi delegato espressamente, alla verifica de'generi, che saranno consegnati all'Uffiziale incaricato del Vestiario, perchè li riponga in Magazzino, dandone al Consiglio stesso il Certificato d'immissione per giustificare poi l'introito del suo Conto annuale.

Di questa operazione ne sarà disteso Processo Verbale, che verrà trascritto nel Registro delle deliberazioni.

ART. CXXXI.

Il rifiuto de' Generi per parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatto mediante Processo Verbale compilato dal Commissario di Guerra. In questo Processo si dovrà dichiarare, che i Generi rifiutati non sono eguali a' Modelli bullati dall' Intendenza Generale dell' Esercito, indicandosi in che differiscono.

Qualora nascesse disparità di opinioni nel riceversi i Generi, il Consiglio potrà chiamare degli Esperti per sentire il loro giudizio.

ART. CXXXII.

L' Uffiziale incaricato del Vestiario formerà di ciascun versamento in Magazzino un Articolo d' introito sul suo Registro de' Generi nuovi, collocando ciascun Genere nella Colonna, e Classe ad esso assegnata. La data dell' introito dovrà corrispondere a quella della deliberazione del Consiglio, che prescriverà l' introduzione de' Generi in Magazzino.

A r t. CXXXIII.

Il Comandante del Corpo soltanto avrà la facoltà di ordinare le distribuzioni de' Generi di Vestiario, Equipaggiamento, e di piccolo Equipaggio; ma nè il Colonnello del Reggimento, nè chi lo rappresenta potrà mai far distribuire Generi appartenenti, ad un Battaglione, Divisione, o Deposito, ad Individui appartenenti ad altro Battaglione, Divisione, o Deposito.

I Consigli di Amministrazione limiteranno quindi le loro attribuzioni in questa parte di Servizio a ciò che si riferisce alla sola conservazione de' Generi, ed al modo di giustificarne regolarmente l'impiego.

A r t. CXXXIV.

Per tali distribuzioni si osserveranno le seguenti discipline.

Il Comandante del Corpo ordina le distribuzioni de' Generi tanto nuovi, che usati, sopra Stati nominativi compilati in doppio da' Comandanti delle Compagnie.

L' Uffiziale del Vestiario conformemente agli ordini del Comandante del Corpo esegue le distribuzioni de' Generi, e riceve quelli, che vengono restituiti dalle Compagnie.

ART. CXXXV.

Il Vestiario dovrà farsi provare dall' Uomo, cui è dato in presenza del Comandante della Compagnia, e dell' Uffiziale incaricato del Vestiario, onde essere certi, che gli sia bene adattato: questa misura si adotterà per tutti gli altri generi, di cui dev' essere provveduto il Soldato.

ART. CXXXVI.

I Comandanti delle Compagnie ricevuto, che avranno dal Magazzino i Generi, di cui è ordinata la distribuzione, ne distendono ricevuta a piè di uno de' Stati prescritti, onde rimanga all' Uffiziale incaricato del Vestiario per documentare la sua Gestione: L' altro Stato si restituisce al Comandante della Compagnia, per quindi distribuire i Generi agl' Individui secondo gli ordini del Comandante del Corpo.

ART. CXXXVII.

I Generi vecchi rimpiazzati da' nuovi, o usati, e quelli lasciati da' Disertori, cancellati da' Ruoli, Morti ec. sono in ogni mese versati nel Magazzino del Corpo, mediante uno Stato in doppio. Una

Copia di questo Stato resta all' Uffiziale del Vestiario per sua norma; e l' altra firmata dal detto Uffiziale al Comandante della Compagnia in prova del versamento fatto.

Pe' generi perduti i Comandanti delle Compagnie devono stabilire i Stati corrispondenti, e rimetterli all' Uffiziale incaricato del Vestiario, il quale li annoterà in introito nel Registro de' Generi usati, come se fossero Generi restituiti dalle Compagnie, ed in esito poi alla fine dell' anno all' epoca della Sanzione deffinitiva, *come Generi perduti, durante l' anno.*

Mandate ad effetto le sopra indicate Sanzioni, i documenti suddetti saranno bruciati.

A r t. CXXXVIII.

Le vendite de' Generi, che hanno compiuta la durata prescritta, o che prima di finirla, sono stati giudicati inservibili dal Comandante del Corpo, e non buoni per le riparazioni, saranno portate in esito sul Registro de' Generi usati coll' indicazione *Venduti*. La vendita dev' essere provata dal processo Verbale redatto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. CXXXIX.

I Generi poi, che devono essere impiegati nelle riparazioni, si porteranno in esito dall' Ufficiale incaricato coll' espressione *Guastati*.

Tutti gli Uomini congedati per qualunque siasi causa dovranno partire dal Corpo interamente vestiti con generi usati, scelti fra i migliori, che sono in Magazzino. Essi porteranno seco loro il Sacco con tutto quello, che vi hanno dentro come cosa di loro proprietà.

ART. CXL.

Nelle Caserme di ciascun Battaglione, Divisione, o Deposito, sarà stabilito un Magazzino generale per deporvi i Generi di Vestiario, Equipaggio, e Bardatura, non chè gli Utensili di Scuderia, Medicamenti, ed altri, che appartengono al Corpo, compresovi l' Armamento.

Lc custodia di tal Magazzino verrà affidata all' Ufficiale incaricato del Vestiario. Egli dovrà perciò vegliare attentamente alla sicurezza, e conservazione de' Generi, valendosi de' mezzi, che gli dovranno essere accordati dal Comondante del Corpo, e dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO XII.

Biancheria, e Calzatura.

ART. CXLI.

L' Assegno di Biancheria, e Calzatura è esclusivamente destinato al Mantenimento, e rimpiazzo di tutt' i Generi, che compongono il piccolo Equipaggio dell'Uomo, ed alla Ritenuta prescritta dal Regolamento de' 3 Maggio 1816 pe' Ritiri Militari:

I Generi del piccolo Equipaggio, di cui dovrà essere fornito ogni Uomo saranno i seguenti.

Nella Fanteria.

Sacco di pelle	1
Camice	2
Pantaloni di Cottone con Stivaletti	2
Scarpe paja due	2
Sacco pel pane	1
Colletto nero con fibbia di ottone	1
Gamella di Rame	1
Fiasca di Legno	1
Libretto stampato	1
Borsa con forbice	1
Scopette per abito, e Scarpe	2
Pettine	1
Posata di ottone	1
Spilla da focone	1
Giravite	1

Nella Cavalleria.

Corde da foraggi	1
Camice	2
Scarpe pajo	1
Colletto di cuojo	1
Pantaloni di cottone	2
Sacco da biada	1
Gamella di Rame	1

Fiasca di Legno.................. 1
Libretto stampato................ 1
Scopette per abiti, e scarpe....... 2
Pettine.......................... 1
Posata di ottone................. 1
Spilla da focone................. 1
Giravite......................... 1

Trasto.

Pettini.......................... 2
Sacchetto........................ 1
Musetta.......................... 1
Brusca........................... 1
Striglia......................... 1
Spogne........................... 2
Appannatojo...................... 1

Art. CXLII.

I prezzi de' Generi di piccolo Equipaggio saranno annunziati alla Truppa per mezzo dell'Ordine del Giorno ogni volta, che si faranno de' nuovi Contratti.

A r t. CXLIII.

Tutti gli acquisti si faranno dal Consiglio di Amministrazione secondo i Regolamenti in vigore,

A r t. CXLIV.

Le somme bisognevoli al pagamento de' Generi di Biancheria, e Calzatura, saranno pagate direttamente dalla Cassa, previa deliberazione del Consiglio, che depositerà in Cassa il Certificato dell' Uffiziale, che avrà ricevuto il genere.

Alla fine di ogni mese l'Uffiziale suddetto presenterà al Consiglio i Boni nominativi de'Comandanti di Compagnie, le di cui quantità si noteranno dal Consiglio in dorso al Certificato d'immissione giacente in Cassa fino alla concorrenza della quantità espressa ne' Certificati suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione porrà nel Registro di Cassa a debito del Quartier Mastro l'importo de' Generi distribuiti alle Compagnie, quale importo dovrà comprendersi ne' Fogli semestrali di Sconto di Biancheria, e Calzatura, facendosi cenno di tal debito dal Quartier Mastro nel Registro delle Deliberazioni.

I Generi rimasti in Magazzino, e non ancora

distribuiti saranno portati come Effetti attivi nello Stato Finanziero della Cassa.

A r t. CXLV.

I Comandanti delle Compagnie faranno eseguire le riparazioni del piccolo Equipaggio colla massima economia. Mensualmente gli saranno pagate queste Spese dal Quartier Mastro mediante un Bono nominativo autorizzato dal Consiglio, e da caricarsi a' Soldati.

A r t. CXLVI.

L' Aggiusto individuale dell' Assegno di Biancheria, e Calzatura si effettuirà in ogni semestre secondo il Modello N. (12).

A r t. CXLVII.

L' assegno completo dovrà essere di ducati sei per ogni Uomo, e tutto il dippiù, che risulterà nel Conto semestrale si darà al Soldato.

A r t. CXLVIII.

Niun Sotto Uffiziale, o Soldato riceverà l'eccedenza dell'Assegno completo, se non abbia nel-

la Mucciglia tutt' i Generi, de' quali dev' essere fornito.

In conseguenza prima di procedere al detto Aggiusto il Comandante del Battaglione, o Deposito dovrà assicurarsi del buono stato delle Mucciglie, col mezzo di una Ispezione esatta de' Generi, ordinando la somministrazione di quelle, che trovasse mancanti. Dopo ciò il Consiglio si accerterà della situazione dell' Assegno, mediante l' esame del Conto particolare di ciascun Individuo, e disporrà il pagamento delle somme, ch' eccedono il Fondo stabilito a favore de' Sotto Uffiziali, e Soldati, che vi avranno dritto.

A r t. CXLIX.

Se un Sotto Uffiziale, o Soldato cessa di appartenere al Corpo per congedo assoluto, Egli riceve per intiero il suo Fondo di Biancheria, e Calzatura.

I Sotto Uffiziali, e Soldati, ch'escono dal Corpo, per passare in un altro, non ricevono, che la porzione eccedente il proprio Fondo, e questo Fondo è rimesso dal Consiglio dell'antico Corpo a quello, che riceve l' Uomo.

ART. CL.

I residui dell' Assegno di Biancheria, e Calzatura, appartenenti agli Uomini morti ab intestato, disertati, cassati da' Ruoli, è congedati essendo in permesso, saranno versati nell' Assegno di Mantenimento.

ART. CLI.

Viceversa i debiti lasciati alla Massa di Biancheria, e Calzatura dagli Uomini morti, disertati, cassati da' Ruoli, e congedati essendo in permesso, saranno rimborsati dall'Assegno di Mantenimento, e perciò i Comandanti delle Compagnie nel compilare i Fogli di Aggiusti dell'Assegno di Biancheria, e Calzatura, porteranno in introito nella Colonna a ciò destinata la somma equivalente al debito suddetto.

ART. CLII.

Gl' introiti dell' assegno di Biancheria, e Calzatura si determinano.

1.º Colla tangente, che abbona la Tesoreria Generale.

2.º Colle somme versate in Cassa, per gli uomini venuti d'altri Corpi.

3.º Co' versamenti spontanei.

4.º Col denaro, che devono versare in Cassa coloro, che surrogano de' cambj, onde completare la massa de' medesimi.

5.º E colle somme, che si distraggono dall' assegno di mantenimento pel debito lasciato dagl' Individui di bassa.

Gli esiti poi si giustificano.

1.º Co' fogli di Aggiusti de' Comandanti di Compagnia.

2.º Colle ricevute de' rispettivi Consigli di Amministrazione, a' quali si è pagata la massa degli uomini passati ad altri Corpi.

3.º E co' Libretti del Soldato.

CAPITOLO XIII.

Mantenimento.

ART. CLIII.

L' assegno di mantenimento dovrà provvedere

1.º A tutte le spese necessarie per la riparazione del vestiario, e del Grande Equipaggio.

2.º Al riatto dell' Armamento deteriorato in servizio, e non per incuria del Soldato.

3.º Alla compra de' Medicamenti per le malattie leggiere da potersi curare nella convalescenza del Corpo.

4.º Agli utensilj necessarj per la polizia delle Caserme, Scuderie, e distribuzioni de' Foraggi.

5.º Al rimborso del debito verso l' assegno di Biancheria, e Calzatura degli uomini morti, disertati, cassati da' Ruoli, e congedati essendo in permesso.

6.º E finalmente al rimpiazzo de' strumen-

ti musicali, i quali somministransi una sol volta di conto Regio a' Corpi di nuova formazione.

A R T. CLIV.

Gl' introiti dell' assegno di mantenimento saranno i seguenti.

1.° La tangente notata sugli aggiusti di Tesoreria.

2.° I residui dell' assegno di Biancheria, e Calzatura de' Sotto Uffiziali, e Soldati morti *ab intestato*, cassati da' Ruoli per lunga essenza, condannati da un Consiglio di Guerra, e congedati essendo in permesso.

3.° Il prodotto della vendita del piccolo Equipaggio de' morti, disertati, o cassati da' Ruoli.

4.° Il prodotto della vendita di tutt' i generi di Vestiario, ed Equipaggiamento usciti di durata, ed inservibili.

5.° La ritenuta giornale de' Travagliatori secondo le discipline de' Corpi.

6.° La metà del compenso, che ritraggono gl' Individui destinati per l' esazione delle imposte; dovendo l' altra metà distribuirsi a' Soldati.

7.° Una porzione del guadagno, che i Corpi possono ritrarre per gl' Individui impiegati in lavori pubblici, come Ponti, Strade, Fortificazioni ec., prelevando la quota da darsi a' Sol-

dati, ed anche l' altra porzione da versarsi alla loro massa di Biancheria, e Calzatura, secondo gli ordini, che saranno dati.

ART. CLV.

Tutt' i lucri poi, che potranno avere i Soldati per Picchetti a' Spettacoli, e ad altri luoghi di pubblico trattenimento, saranno sempre interamente distribuiti a quelli, che vi saranno stati impiegati.

ART. CLVI.

In ciascuna Caserma vi saranno delle stanze assegnate a' Sartori del Corpo, affinchè essi possano ivi eseguire le grandi riparazioni sotto la vigilanza dell' Uffiziale incaricato del Vestiario.

ART. CLVII.

In ogni anno i Comandanti delle Compagnie stabiliranno uno Stato in doppio de' generi, che abbisognano delle grandi riparazioni. Il Comandante del Corpo dopo avere con accurata ispezione riconosciuto il bisogno delle riparazioni proposte, trasmetterà i Stati al Consiglio di Amministrazione colle sue postille.

Il Consiglio stesso facendone formare uno Stato generale dall' Uffiziale incaricato del Vestiario, vi apporrà l' ordine delle riparazioni da farsi Compagnia per Compagnia.

A r t. CLVIII.

Le minute riparazioni, che si eseguono nel corso dell' anno, si faranno nell' interno delle Compagnie dal Soldato medesimo, per quanto è possibile, ovvero da un Operajo della Compagnia.

A r t. CLIX.

Tutti gli Uffiziali, e Sotto Uffiziali invigileranno, perchè il Vestiario sia tenuto in buono stato, senza ritardare i minuti riatti, che trascurati produrrebbero delle grandi deteriorazioni.

A r t. CLX.

Tanto le grandi, che le minute riparazioni, compresovi il salario del capo Sarto, e quello degli Operaj delle Compagnie, sono a carico dell' assegno di mantenimento.

Se però la deteriorazione derivasse da colpa del Soldato, o da negligenza del Sotto Uffi-

ziale, per non averla fatta riparare in tempo, allora questa spesa si farà sul Prest di Saccoccia di colui, che ne sarà incolpato.

Art. CLXI.

Per le riparazioni dell' Equipaggio, e per tutti gli altri generi si osserveranno le stesse discipline dettate pel Vestiario.

Art. CLXII.

Allorchè un Individuo si reca in permesso limitato prima della sua partenza, si riconoscerà lo stato del suo Vestiario; e se al suo ritorno si troverà deteriorato per sua negligenza, la ripazione corrispondente si farà sul suo Prest di Saccoccia.

CAPITOLO XIV.

Bardatura, e ferratura.

ART. CLXIII.

La Massa di Bardatura, e ferratura sarà amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gl' introiti, che compongono questo Assegno, sono.

1.° La competenza portata sugli Aggiusti di Tesoreria.

2.° Il prodotto della vendita, de' ferri inservibili, e de' generi di Bardatura usciti di durata.

3.° E la vendita del letame.

ART. CLXIV.

Gli esiti, a' quali verrà destinato l' assegno di Bardatura, e ferratura, saranno i seguenti.

1.° I ferri nuovi, e tramutature.

2.° I medicamenti bisognevoli a' Cavalli infermi.

3.° I rimpiazzi, e riparazioni della Bardatura.

4.° Ed il Grasso, e piccoli accomodi pe' Carri del Treno, destinati al Servizio ordinario della Truppa.

CAPITOLO XV.

Lume, e fuoco.

A R T. CLXV.

Coll' assegno di lume, e fuoco liberato negli aggiusti mensuali della Real Tesoreria, i Consigli di Amministrazione forniranno l' Olio, e lampadi, co' piccoli ricapiti relativi, per l' Illuminazione interna delle Caserme, e Scuderie, e la legna per cuocere l' ordinario, e pel riscaldo.

CAPITOLO XVI.

Armamento.

A r t. CLXVI.

Gli Arsenali somministreranno le armi occorrenti per gli Uomini di nuova leva, e pe' rimpiazzi, quando questi saranno giudicati indispensabili.

A r t. CLXVII.

Le perdite di armi per le diserzioni in marcia, o in servizio, naufragj, combattimenti ec. saranno ammesse semprechè siano regolarmente giustificate. Se per altro un Individuo diserta colle armi, essendo fuori di servizio, o in posizione, in cui non doveva essere armato, la perdita non potendo derivare, che da poca vigilanza, e disciplina, deve ricadere a danno degli Uffiziali, e Sotto Uffiziali della Compagnia, i quali

dovranno in proporzione di soldo pagare le armi asportate del disertore, regolandosene il costo dalla durata, che rimaneva a fare a quella data arma.

A r t. CLXVIII.

Sarà passata una Rivista di rigore ad ogni Corpo, che dopo la Guerra ritorna nel Regno, onde conoscere la situazione delle armi, le perdite avvenute, non che i rimpiazzi, e le riparazioni occorrenti.

Questa Rivista sarà eseguita da un Generale coll' intervento di un Uffiziale Superiore di Artiglieria.

A r t. CLXIX.

Quando un Corpo si trovi avere delle armi al di là della sua forza, dovrà deporle nell' Arsenale, osservando le debite forme, e cautele nel consegnarle. Se le armi superanti, che i Corpi restituiscono, abbisognassero di riparazioni nell' atto della consegna, se ne stenderà un dettagliato Processo Verbale contradittoriamente tra l' Uffiziale del Corpo, ed il Direttore, o Sotto Direttore dell' Arsenale; e la Spesa sarà a carico

dell' assegno di mantenimento del Corpo, che le consegna.

ART. CLXX.

Le riparazioni dell' Armamento saranno fatte nelle caserme dagli Armajoli del Corpo sotto la direzione dell' Uffiziale incaricato di questo Ramo di Servizio.

L' importo di queste riparazioni sarà caricato o all' assegno di mantenimento, o al Soldato, che vi avrà avuto colpa.

S' intende, che il Carico da farsi al mantenimento dev' essere documento dall' Uffiziale incaricato delle armi, e sanzionato dal Consiglio di Amministrazione.

Tutt' i diversi pezzi, che occorrono per le riparazioni dovranno essere esattamente simili a' Modelli adottati; ed i più importanti dovranno comprarsi alle manifatture Reali a' stessi prezzi, che ricadono al Governo.

Conosciutisi i prezzi aumentati della spesa di trasporto tanto per quelli, che si comprano dalle manifatture, che per gli altri di poco momento, si stabilirà una Tariffa di ciò che dovrà costare ogni pezzo messo in opera, e quindi il Consiglio di Amministrazione procederà a farne l' accordo coll' Armajuolo.

Sarà mandato a ciascuna Compagnia un esemplare della tariffa de' prezzi suddetti approvata dal Consiglio col consenso dell' Armiere, ed un altro esemplare ne verrà trasmesso all' Uffiziale incaricato dell' Armamento.

A r t. CLXXI.

Allorchè un Corpo avrà bisogno di armi per la sua forza effettiva presente, dovrà farne dimanda al Comandante in Capo, mediante uno stato in triplice copia, sopra del quale il Comandante suddetto darà gli ordini opportuni all' arsenale per la somministrazione, ed al Consiglio di Amministrazione del Corpo per la ricezione.

All' atto della consegna delle armi, il Guardia di Artiglieria dell' Arsenale registrerà, e firmerà nel libretto del Consiglio il numero delle armi, che somministra. L' Uffiziale Direttore, e Sotto Direttore dell' Arsenale vi si firmerà parimenti. L' Uffiziale del Corpo poi segnerà ugualmente la Ricevuta sul libretto dell' Arsenale.

Questo Uffiziale deve nel termine di ventiquattro ore, se il Corpo è in Napoli, o appena arrivato al Corpo, se questo trovasi altrove, presentare al Consiglio il libretto colla nuova somministrazione, verificata la quale, il Consiglio si firmerà sotto la Registratura del Guardia di

Artiglieria, nè una seconda somministrazione avrà luogo, se l' Arsenale non osserverà sul libretto la suddetta firma del Consiglio.

A r t. CLXXII.

Le armi esuberanti presso le Compagnie, e quelle degli Uomini assenti per congedo verranno riposte nel Magazzino del Corpo, ed ivi conservate colla massima cura, per opera d' Individui a tal nopo destinati.

A r t. CLXXII.

L' introito in Magazzino delle Armi provenienti dall' Arsenale emergerà dal Libretto dell' Armamento.

Le distribuzioni si eseguiranno sopra Stati stabiliti da' Comandanti delle Compagnie. Per le restituzioni poi, che faranno le Compagnie al Magazzino delle Armi esuberanti, e pel rimpiazzo di quelle perdute, si osserveranno le discipline stabilite, relativamente al Vestiario.

CAPITOLO XVII.

Munizioni da Guerra.

A R T. CLXXIV.

Le Munizioni da Guerra occorrenti alla istruzione giornaliera delle Truppe, vengono da' Colonnelli richieste a' Comandanti Generali delle Divisioni Militari con dimande accompagnate dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

Siffatte dimande autorizzate dal Comandante suddetto passeranno all' Uffiziale, e Guardia di Artiglieria, il quale noterà, e segnerà le somministrazioni non che la persona delegata per consegna sul Libretto delle Munizioni del Corpo. Questo Uffiziale delegato dal Consiglio di Amministrazione dovrà firmare la Ricevuta sotto l' ordine del Comandante Generale della Divisione.

L' Uffiziale, e Guardia di Artiglieria avrà la

facoltà di rigettare anche l' ordine stesso del Comandante Generale, laddove le dimande eccedano le quantità prefisse.

Alla fine di ciascun anno all' epoche delle Riviste deffinitive di contabilità, il Consiglio di Amministrazione rende conto delle Munizioni ricevute, e consumate, mediante il Libretto, che giustifica gl' introiti, ed i Boni delle Distribuzioni sottoscritti da' Comandanti delle Compagnie.

CAPITOLO XVIII.

Casermaggio.

ART. CLXXV.

L'Uffiziale Incaricato del Servizio del Casermaggio sarà in dovere di tenere sempre in corrente, e colla massima regolarità il Registro del medesimo, notando in esso la ricezione de' Generi, la consegna di essi alle Compagnie, e le restituzioni, che possano accadere, o per diminuzione della forza, o per cambiamento di Guarnigione.

ART. CLXXVI.

Questo Uffiziale deve aver cura.

1.° Di ricevere i Generi di Casermaggio, e di assistere alla regolare, ed esatta compilazione del Processo Verbale di Ricezione.

2.° Di chiedere, e ricevere i rimpiazzi de' Generi che per lungo uso fossero consumati, ed inservibili.

3.° Di vigilare alla muta della Biancheria da Letto, ed alla somministrazione, e rinnovazione della Paglia nell' epoche determinate.

4.° Di conservare quella porzione di Generi, che può essere esuberante, e di riconsegnarla a' Custodi del Casermaggio, dovendo impiegare la massima attenzione, onde non siano poste a carico del Soldato delle deteriorazioni, o dispersioni a lui non imputabili, e quando ve ne fossero, perchè il valore di esse sia stimato con equità, e giustizia.

5.° Di vegliare finalmente alla conservazione de' Mobili, ed Utensili, che dal Genio insieme alle Caserme vengono consegnati a' Corpi.

Art. CLXXVII.

L' Uffiziale del Casermaggio essendo responsabile di questo Ramo di Servizio, deve perciò visitare sovente le Camerate, per rilevare se vi siano abusi, o guasti, e ritrovandone arrecarvi pronto riparo, con avvertirne subito i Comandanti delle Compagnie, ed il Consiglio di Amministrazione.

Gli obblighi imposti al detto Uffiziale pe' Ge-

neri di Casermaggio della Truppa, si estendono pure a' Mobili per gli Alloggi degli Uffiziali.

A R T. CLXXVIII.

Il ridetto Uffiziale alloggerà per quanto è possibile, in Quartiere, onde possa con maggiore esattezza adempire i suoi doveri.

CAPITOLO XIX.

Viveri; e Foraggi.

ART. CLXXIX.

Per le somministrazioni di Pane, Legna, Carne, Aceto, Foraggi, ed altro, tanto in Guarnigione, che in Campagna, saranno stabiliti i Boni corrispondenti, secondo i rispettivi periodi fissati per ciascuna distribuzione.

Questi Boni firmati da' Comandanti delle Compagnie verranno rimessi al Quartier Mastro per la formazione del Bono totale.

Questi Boni totali devono ancora avere il *Mi costa* del Comandante del Corpo, ed il *Visto Buono* del Commissario di Guerra.

ART. CLXXX.

Ogni Capitano noterà nel suo Registro di Dettaglio di Compagnia i Boni di Sussistenze, ch' Egli rilascia.

Art. CLXXXI.

I Tenenti, e Sotto tenenti di ogni Compagnia saranno obbligati di assistere in giro alle distribuzioni e non potranno dispensarsene, fuorchè ne' casi di Servizio, o malattia, ed allora saranno rimpiazzati dal Sergente Maggiore.

L' ordine, e la Disciplina nelle distribuzioni saranno osservate secondo i Regolamenti in vigore.

Art. CLXXXII.

Ne' Boni totali si dovrà specificare il numero delle Razioni da somministrarsi a ciascuna Compagnia, lasciando del margine ad ognuna di esse onde gli Ufficiali, che avranno assistito alla Distribuzione, vi possano apporre, ognuno per la sua Compagnia, la ricevuta della quantità somministrata, e firmarvisi.

Art. CLXXXIII.

I Controboni sono espressamente vietati, e quelli, che ne rilasceranno, o ne riceveranno, saranno sottoposti ad un Consiglio di Guerra come contravventori.

A R T. CLXXXIV.

I pesi, le misure, e le quantità delle somministrazioni saranno verificati dell' Uffiziale di Polizia, il quale è in dovere di assistere ad ogni Distribuzione.

A R T. CLXXXV.

In ogni fine di mese il Quartier Mastro col Comandante del Corpo, si porterà dal Commissario di Guerra, per ritirare i Ricevi parziali dal Fornitore, e formare il totale del mese.

Questo Bono totale dovrà essere firmato dal Quartier Mastro col *Mi Costa* del Comandante del Corpo, e *Visto Buono* del Commissario di Guerra.

A R T. CLXXXVI.

Dopo tal verifica il Quartier Mastro restituisce a' Comandanti di Compagnie i Boni particolari, e ne esige ugualmente i Totali, che uniti insieme devono formare le quantità descritte nel Ricevo totale dato al Fornitore.

Questi Boni totali delle Compagnie riconosciuti dal Consiglio devono conservarsi nella sua Cas-

sa delle Scritture separata da quella del Numerario.

Art. CLXXXVII.

Il *Visto Buono*, che i Commissarj di Guerra sono nel dovere di apporre a tutt'i Boni tanto del Personale, che del Materiale dell' Armata, s' intende, che non solo giustifichi la legalità delle firme, ma bensì la competenza secondo le Tariffe in vigore, e secondo la forza degli Uómini, Cavalli, e Mule.

Art. CLXXXVIII.

Essendo il Commissariato una Frazione dell'Intendenza Generale dell' Esercito, ogni Commissario avrà la responsabilità delle Sussistenze, che siano eseguite nelle quantità, e colle condizioni stabilite.

I Corpi adunque portando i loro reclami al Commissario di Guerra, il Genere mancante, o inferiore di qualità sarà subito rimpiazzato a spese, e danno del Fornitore, previo un Processo Verbale, che verrà segnato dal Comandante, o Maggiore di Piazza.

Questo Processo Verbale così redatto sarà rimesso all' Intendenza Generale, e da questa passato

alla Scrivania di Razione, la quale disporrà l' equivalente rimborso a danno del Fornitore.

L' Intendenza suddetta potrà anche proporre un castigo, l' annullamento del Contratto, la sospensione de' pagamenti al Fornitore, e tutte le altre misure utili al bene del Soldato, e dell' Erario; sempre però a' termini, e condizioni previste ne' Contratti.

CAPITOLO XX.

Amministrazione interna delle Compagnie.

ART. CLXXXIX.

I Comandanti delle Compagnie, e quelli, che li rimpiazzano in caso di assenza, sono incaricati, e responsabili di tutt' i dettagli relativi alle Sussistenze, ed al mantenimento della loro Compagnia, e perciò devono dirigere questi dettagli con ordine, ed economia, sotto l' autorità degli Uffiziali Superiori, e Consigli di amministrazione, prendendo particolar cura, che le somministrazioni dovute alla loro Truppa siano fatte con esattezza, e nelle quantità e qualità prescritte da' Regolamenti.

Essi sono specialmente garanti verso il Consiglio di Amministrazione dell' impiego del danaro appartenente a ciascun individuo della loro Compagnia.

A R T. CXC.

Il Prest si dà dal Quartier Mastro a' Capitani in ogni cinque giorni.

Il Pane si riceve in ogni due giorni.

Ma tanto il Prest, che il Pane si somministrano a' Soldati in ogni giorno assieme coll' ordinario.

A R T. CXCI.

I Comandanti di Compagnia essendo responsabili verso il Consiglio di Amministrazione della conservazione, e mantenimento di tutt' i Generi di Vestiario, ed Equipaggio tanto dell' uomo, che del Cavallo, non che dell' Armamento della loro Compagnia, terranno colla massima accuratezza registrati tutti questi dettagli in un Libro unico, onde riesca per essi agevole l' invigilarne minutamente ogni parte.

A R T. CXCII.

I Comandanti di Compagnia registreranno sul Conto aperto di ciascun Individuo.

1.° Le somministrazioni di Biancheria, e Calzatura col costo di esso.

2.° Le spese di riparazione a carico del soldato.

3.° Le somme ad essi pagate per eccedenza di aggiusto, e quindi formeranno il bilancio degl' Introiti, e spese, dal quale risultar deve l' esatta situazione dell' assegno di Biancheria, e calzatura, ch' è l' unico fondo di proprietà degl' Individui.

A r t. CXCIII.

Ciascun Uomo avrà un libretto pel Conto corrente dell' assegno di Biancheria, e Calzatura, il quale deve trovarsi conforme al Conto stabilito sul Registro di Dettaglio della Compagnia.

A r t. CXCIV.

I Comandanti delle Compagnie procederanno alla verificazione degli aggiusti in ogni semestre, in presenza di ciascun Individuo e sottoscriveranno i libretti di mano in mano, che l' aggiusto di ciascun Uomo è stabilito.

ART. CXCV.

I Capitani avranno cura di formare a ciascun Uomo della loro Compagnia il fondo prescritto dal Regolamento.

ART. CXCVI.

Le suddivisioni delle Compagnie, avendo per mira principale la polizia, il ben essere del soldato, e l' Amministrazione interna, i Tenenti, e Sottotenenti nelle loro Divisioni, ed i Sergenti nelle loro suddivisioni, terranno uno Stato, in cui saranno scritti i nomi degli Uomini, e la situazione del Vestiario, del grande, e piccolo equipaggio, e dell' Armamento, onde facilmente invigilarne la conservazione, e renderne conto a' Superiori.

Questi Stati saranno rinnovati in ogni anno sotto la verifica del Comandante della Compagnia.

ART. CXCVII.

Morto, disertato, o fatto prigioniere, che sarà un soldato, il suo aggiusto, sarà subito stabilito in presenza del Capitano, che farà verificare il sacco, o valigia del medesimo.

In Campagna, come spesso non può sapersi con certezza, se sia morto, disertato, o stato fatto prigioniere l'Individuo, che dopo un'azione più non si scorge fra i presenti, lo stabilimento del suo aggiusto prescritto nel presente Articolo si eseguirà dieci giorni dopo riconosciuta l'assenza dell'Uomo.

A R T. CXCVIII.

I generi di Biancheria, e Calzatura dell'Uomo morto, disertato, o fatto prigioniere, saranno in ogni mese venduti all'incanto in presenza del Comandante del Corpo, che ne distende Processo Verbale, ed il prodotto sarà versato all'assegno di Mantenimento.

In Campagna questa vendita si effettuirà ogni qual volta le circostanze lo permetteranno, ma sempre dieci giorni dopo l'assenza dell'uomo, al quale appartengono.

Quando un Individuo ritorna da prigioniere del nemico, l'assegno di mantenimento restituisce a quello di biancheria, e calzatura il fondo di proprietà dell'Individuo, non ché il ricavato dalla vendita della sua Mucciglia; e questa misura è applicabile agl'Individui cancellati da' ruoli, che ritornando al Corpo, giustificano la loro assenza ne' modi dovuti.

A r t. CXCIX.

In tempo di pace gl' Individui, ch' entrano all' Ospedale, ritengono presso di loro la Muccíglia, il Cappotto, la Giubba di Cottone, il Pantalone co' Stivaletti di tela, ed il Berretto. Il rimanente del Vestiario, Equipaggio, non che l' Armamento rimane al Corpo.

S' impiegherà la massima attenzione nell' indicare con esattezza su i Biglietti di entrata all' Ospedale tutt' i generi, di cui è fornito il soldato, che vi si reca, onde poterli ricuperare in caso di morte, o diserzione.

CAPITOLO XXI.

Amministrazione de' Distaccamenti.

ART. CC.

Allorchè un Distaccamento si apparta dal Corpo per un tempo determinato senza però uscire dal Regno, allora il Comandante di esso ne avrà direttamente l'amministrazione temporanea per le paghe, prest, e piccole spese, come una parte integrale del Consiglio di Amministrazione del Corpo.

Se però questo Distaccamento dalle Provincie al di quà dal Faro passa a quelle al dilà, e viceversa, allora l'amministrazine del Distaccamento istesso si deve considerare separata, e sogetta alle Discipline, che in appresso si stabiliscono per le Truppe, che s' imbarcano, o escono dal Regno.

ART. CCI.

Quando un Distaccamento uscirà dal Regno, o verrà imbarcato il Consiglio di Amministrazione si dividerà in due Frazioni, una presso la parte, ch' esce, o s' imbarca, e l' altra presso quella, che rimane nel Regno.

Verificandosi questo caso, il Comandante Supremo decide se la porzione rimasta nel Regno debba amministrarsi separatamente, ovvero riunirsi al deposito.

ART. CCII.

Il Generale, il Colonnello Comandante del Corpo, o chi lo rappresenta, prima della partenza del Distaccamento gli passerà una Rivista di Rigore, che avrà per principali oggetti.

1.° Di esaminare tanto coll'ispezione del Conto particolare di ogni uomo, quanto col mezzo delle interrogazioni, se il Soldato abbia de' Reclami a fare.

2.° Di verificare se le Mucciglie de'Sotto Uf-

fiziali, e Soldati siano fornite de'generi prescitti da' Regolamenti.

3.° Di assicurarsi, che tutte le parti del Vestiario, Equipaggio, Bardatura, Armamento siano in buono stato.

Dopo questa Rivista egli riunirà il Consiglio di Amministrazione, e prenderà con esso le misure opportune per far dritto a'Reclami, e per provvedere a tutte le riparazioni, o rimpiazzi di generi, che saranno giudicati necessarj.

A r t. CCIII.

Il Consiglio di Amministrazione farà stabilire.

1° I Fogli di Biancheria, e Calzatura degli Uomini, che partono, desumendoli dall' ultimo Foglio di Aggiusto, onde servano al Consiglio di Amministrazione del Distaccamento tanto per la verifica dell' Amministrazione interna, quanto per quella del Libretto del Soldato.

2° Un esatta situazione del Vestiario, Grande, e piccolo Equipaggio, ed Armamento, che sarà parimenti data al Comandante del Distaccamento.

Art. CCIV.

Sulla base de' Fogli di Biancheria, e Calzatura sarà consegnato al Consiglio di Amministrazione del Distaccamento il danaro equivalente al fondo di proprietà degli Uomini, che partono, diminuito del valore de' Generi, che loro potessero essere stati distribuiti dall' epoca dell' ultimo Aggiusto.

In caso, che fra essi ve ne fossero di quelli in debito verso tale assegno, questo debito verrà pure diminuito dal Fondo complessivo degli Uomini, che vanno distaccati, potendo avere più effetto nell' interno la ritenzione relativa.

Art. CCV.

Sarà pure consegnato al Consiglio del Distaccamento l' assegno di Mantenimento spettante al Distaccamento in ragione della sua Forza paragonata a quella di tutto il Battaglione, o Divisione.

A r t. CCVI.

L' Amministrazione del Distaccamento incomincia dal 1.° giorno del mese immediato alla sua uscita dalla Frontiera, essendo il Distaccamento compreso nella Rivista del Battaglione, o Divisione sino all' ultimo del mese, ch' esce dal Regno.

In conseguenza una Copia legale della Rivista, che si passerà in detto primo giorno del mese, si rimetterà alle officine del Regno, per regolarizzare gli Aggiusti corrispondenti.

Le Sussistenze date dopo l' uscita dal Regno, e per gli ultimi giorni del mese, saranno sempre a carico, ed ispezione delle Officine del Regno.

A r t. CCVII.

Gl' Individui però, che durante la marcia sino alla frontiera entrano all' Ospedale, o che sono sottoposti ad un Consiglio di Guerra, e che per conseguenza non possono seguire il Distaccamento, cessano di farne parte dal giorno della mutazione, e sortendo dall' Ospedale, o venen-

do assoluti, devono raggiungere il Corpo, o Deposito nell' interno, per ivi rimanere, o partire di bel nuovo riuniti ad altri Distaccamenti, secondo gli ordini del Comandante Supremo.

Intanto il Consiglio di Amministrazione della Truppa, ch' è partita, rimborserà quella, ch' è restata del valore di tutti gli Assegni, Paghe, e Prest, ch' erano stati abbonati per la totalità del mese, e che verranno dedotti in conseguenza dalle spettanze del Corpo negli aggiusti di liquidazione della Tesoreria.

A R T. CCVIII.

Il Consiglio del Distaccamento sarà provveduto di un registro per annotarvi tutte le somme, che riscuoterà pel Distaccamento.

Egli terrà in oltre un registro per le filiazioni degli uomini, ed un altro pei segnalamenti dei Cavalli, e Mule.

I mentovati registri saranno numerati, cifrati e firmati dal Commissario di Guerra.

A r t. CCIX.

Determinate le somme da consegnarsi al Consiglio del distaccamento, e stabiliti i registri da tenersi da lui, non che la situazione del Vestiario, Equipaggio, Armamento ec., il Consiglio del Corpo distende processo verbale di tutte le operazioni, facendo particolar cenno delle somme consegnate.

Questo processo verbale sarà trascritto sul registro delle deliberazioni, e nella prima pagina del registro di contabilità del Distaccamento, sarà firmato anche dal Commissario di Guerra.

A r t. CCX.

Il Comandante del Distaccamento trasmetterà in ogni mese al Deposito del Corpo gli stati di mutazione, onde fosse questo in grado di tenere in corrente il suo registro di filiazione.

ART. CCXI.

Allorchè il Distaccamento rientra nell'Interno, la contabilità sarà chiusa fino all' ultimo giorno inclusivo del mese nel quale è rientrato, ed il Consiglio di esso, in presenza del Generale, del Colonnello, o di chi lo rappresenta, rimette al Consiglio del Corpo i ruoli, registri, documenti, fondi, e generi di cui è possessore.

Il Consiglio suddetto del Corpo distende processo verbale di questa consegna, e ne lascia copia a quello del distaccamento per suo temporaneo discarico, giacchè egli rimane responsabile della sua amministrazione fino alla verificazione, e sanzione definitiva dell' anno.

In Campagna, come spesso non può sapersi con certezza, se sia morto, disertato, o stato fatto prigioniere l' Individuo, che dopo un' azione più non si scorge fra i presenti, lo stabilimento del suo aggiusto prescritto nel presente Articolo si eseguirà dieci giorni dopo riconosciuta l' assenza dell' Uomo.

A R T. CXCVIII.

I generi di Biancheria, e Calzatura dell' Uomo morto, disertato, o fatto prigioniere, saranno in ogni mese venduti all' incanto in presenza del Comandante del Corpo, che ne distende Processo Verbale, ed il prodotto sarà versato all' assegno di Mantenimento.

In Campagna questa vendita si effettuirà ogni qual volta le circostanze lo permetteranno, ma sempre dieci giorni dopo l' assenza dell' uomo, al quale appartengono.

Quando un Individuo ritorna da prigioniere del nemico, l' assegno di mantenimento restituisce a quello di biancheria, e calzatura il fondo di proprietà dell' Individuo, non chè il ricavato dalla vendita della sua Mucciglia; e questa misura è applicabile agl' Individui cancellati da' ruoli, che ritornando al Corpo, giustificano la loro assenza ne' modi dovuti.

ART. CXCIX.

In tempo di pace gl' Individui, ch' entrano all' Ospedale, ritengono presso di loro la Mucciglia, il Cappotto, la Giubba di Cottone, il Pantalone co' Stivaletti di tela, ed il Berretto. Il rimanente del Vestiario, Equipaggio, non che l' Armamento rimane al Corpo.

S' impieghorà la massima attenzione nell' indicare con esattezza su i Biglietti di entrata all' Ospedale tutt' i generi, di cui è fornito il soldato, che vi si reca, onde poterli ricuperare in caso di morte, o diserzione.

CAPITOLO XXI.

Amministrazione de' Distaccamenti .

ART. CC.

Allorchè un Distaccamento si apparta dal Corpo per un tempo determinato senza però uscire dal Regno, allora il Comandante di esso ne avrà direttamente l'amministrazione temporanea per le paghe, prest, e piccole spese, come una parte integrale del Consiglio di Amministrazione del Corpo.

Se però questo Distaccamento dalle Provincie al di quà dal Faro passa a quelle al di là, e viceversa, allora l'amministrazine del Distaccamento istesso si deve considerare separata, e sogetta alle Discipline, che in appresso si stabiliscono per le Truppe, che s' imbarcano, o escono dal Regno.

ART. CCI.

Quando un Distaccamento uscirà dal Regno, o verrà imbarcato il Consiglio di Amministrazione si dividerà in due Frazioni, una presso la parte, ch' esce, o s' imbarca, e l' altra presso quella, che rimane nel Regno.

Verificandosi questo caso, il Comandante Supremo decide se la porzione rimasta nel Regno debba amministrarsi separatamente, ovvero riunirsi al deposito.

ART. CCII.

Il Generale, il Colonnello Comandante del Corpo, o chi lo rappresenta, prima della partenza del Distaccamento gli passerà una Rivista di Rigore, che avrà per principali oggetti,

1.° Di esaminare tanto coll'ispezione del Conto particolare di ogni uomo, quanto col mezzo delle interrogazioni, se il Soldato abbia de' Reclami a fare.

2.° Di verificare se le Mucciglie de'Sotto Uf-

fiziali, e Soldati siano fornite de' generi prescitti da' Regolamenti.

3.° Di assicurarsi, che tutte le parti del Vestiario, Equipaggio, Bardatura, Armamento siano in buono stato.

Dopo questa Rivista egli riunirà il Consiglio di Amministrazione, e prenderà con esso le misure opportune per far dritto a' Reclami, e per provvedere a tutte le riparazioni, o rimpiazzi di generi, che saranno giudicati necessarj.

A r t. CCIII.

Il Consiglio di Amministrazione farà stabilire.

1° I Fogli di Biancheria, e Calzatura degli Uomini, che partono, desumendoli dall' ultimo Foglio di Aggiusto, onde servano al Consiglio di Amministrazione del Distaccamento tanto per la verifica dell' Amministrazione interna, quanto per quella del Libretto del Soldato.

2° Un esatta situazione del Vestiario, Grande, e piccolo Equipaggio, ed Armamento, che sarà parimenti data al Comandante del Distaccamento.

A r t. CCIV.

Sulla base de' Fogli di Biancheria, e Calzatura sarà consegnato al Consiglio di Amministrazione del Distaccamento il danaro equivalente al fondo di proprietà degli Uomini, che partono, diminuito del valore de'Generi, che loro potessero essere stati distribuiti dall' epoca dell' ultimo Aggiusto.

In caso, che fra essi vé ne fossero di quelli in debito verso tale assegno, questo debito verrà pure diminuito dal Fondo complessivo degli Uomini, che vanno distaccati, potendo avere più effetto nell' interno la ritenzione relativa.

A r t. CCV.

Sarà pure consegnato al Consiglio del Distaccamento l' assegno di Mantenimento spettante al Distaccamento in ragione della sua Forza paragonata a quella di tutto il Battaglione, o Divisione.

ART. CCVI.

L' Amministrazione del Distaccamento incomincia dal 1.° giorno del mese immediato alla sua uscita dalla Frontiera, essendo il Distaccamento compreso nella Rivista del Battaglione, o Divisione sino all' ultimo del mese, ch' esce dal Regno.

In conseguenza una Copia legale della Rivista, che si passerà in detto primo giorno del mese, si rimetterà alle officine del Regno, per regolarizzare gli Aggiusti corrispondenti.

Le Sussistenze date dopo l' uscita dal Regno, e per gli ultimi giorni del mese, saranno sempre a carico, ed ispezione delle Officine del Regno.

ART. CCVII.

Gl' Individui però, che durante la marcia sino alla frontiera entrano all' Ospedale, o che sono sottoposti ad un Consiglio di Guerra, e che per conseguenza non possono seguire il Distaccamento, cessano di farne parte dal giorno della mutazione, e sortendo dall' Ospedale, o venen-

do assoluti, devono raggiungere il Corpo, o Deposito nell' interno, per ivi rimanere, o partire di bel nuovo riuniti ad altri Distaccamenti, secondo gli ordini del Comandante Supremo.

Intanto il Consiglio di Amministrazione della Truppa, ch' è partita, rimborserà quella, ch' è restata del valore di tutti gli Assegni, Paghe, e Prest, ch' erano stati abbonati per la totalità del mese, e che verranno dedotti in conseguenza dalle spettanze del Corpo negli aggiusti di liquidazione della Tesoreria.

ART. CCVIII.

Il Consiglio del Distaccamento sarà provveduto di un registro per annotarvi tutte le somme, che riscuoterà pel Distaccamento.

Egli terrà in oltre un registro per le filiazioni degli uomini, ed un altro pei segnalamenti dei Cavalli, e Mule.

I mentovati registri saranno numerati, cifrati e firmati dal Commissario di Guerra.

Art. CCIX.

Determinate le somme da consegnarsi al Consiglio del distaccamento, e stabiliti i registri da tenersi da lui, non che la situazione del Vestiario, Equipaggio, Armamento ec., il Consiglio del Corpo distende processo verbale di tutte le operazioni, facendo particolar cenno delle somme consegnate.

Questo processo verbale sarà trascritto sul registro delle deliberazioni, e nella prima pagina del registro di contabilità del Distaccamento, sarà firmato anche dal Commissario di Guerra.

Art. CCX.

Il Comandante del Distaccamento trasmetterà in ogni mese al Deposito del Corpo gli stati di mutazione, onde fosse questo in grado di tenere in corrente il suo registro di filiazione.

ART. CCXI.

Allorchè il Distaccamento rientra nell'interno, la contabilità sarà chiusa fino all' ultimo giorno inclusivo del mese nel quale è rientrato, ed il Consiglio di esso, in presenza del Generale, del Colonnello, o di chi lo rappresenta, rimette al Consiglio del Corpo i ruoli, registri, documenti, fondi, e generi di cui è possessore.

Il Consiglio suddetto del Corpo distende processo verbale di questa consegna, e ne lascia copia a quello del distaccamento per suo temporaneo discarico, giacchè egli rimane responsabile della sua amministrazione fino alla verificazione, e sanzione definitiva dell' anno.

CAPITOLO XXII.

Verifica della contabilità interna dei Corpi.

ART. CCXII.

La contabilità interna di ciascun Corpo si stabilisce dal Consiglio d' Amministrazione per qualsivoglia ramo.

Si verifica provvisoriamente in ogni sei mesi, prima dal Generale di Brigata, o di Provincia assistito dal Commissario di Guerra della Provincia, e quindi dall' Intendenza Generale dell' Esercito, e dalla Vice Intendenza, secondo la Stazione de' Corpi.

Si sanziona poi definitamente in ogni anno dal Comandante Generale della Divisione Militare, o dall'Ispettor Generale (pe'Corpi della Guardia) coll'intervento del Consigliere d'Intendenza Ispettore di contabilità.

ART. CCXIII.

Il Comandante della Provincia, o qualunque altro Generale, in assenza del Comandante di Brigata, potrà essere delegato a verificare la contabilità del Deposito, delle riserve, ed anche dei Battaglioni attivi.

ART. CCXIV.

Il Commissario di Guerra della Provincia assisterà il Generale nella sua rivista semestrale pel ragguaglio del conteggio, col voto consultivo: ed in conseguenza dovrà redigere, e segnare il processo Verbale di Verifica.

ART. CCXV.

Il Generale, prima di procedere alla Verifica, passerà la rivista di rigore sul terreno al Corpo, di cui deve esaminare la Contabilità.

In questa rivista, che ha per iscopo di conoscere preventivamente se le disposizioni dei regolamenti, e le osservazioni dell' Intendenza Generale siano state eseguite, egli deve interrogare il soldato, onde rilevare se il prest gli sia stato esattamente pagato, senza ritenzione di veruna

sorte; deve ancora colla maggiore oculatezza esaminare in quale stato si trovi il Vestiario, l'equipaggiamento, la Bardatura, e se le riparazioni siano state ben fatte.

Egli osserverà la mucciglia del Soldato, ed il suo Libretto, per rettificare l'esistenza, e qualità dei generi di piccolo equipaggio, e se le registrature siano esatte; le paragonerà al registro di dettaglio di Compagnia, e farà corrigere tutti gli errori, omissioni, o trasgressioni, che potesse osservare.

Non deve in somma risparmiare indagini per accertarsi, che il soprapiù del fondo di biancheria, e calzatura sia stato regolarmente pagato in effettivo contante, e che quest' assegno non sia stato gravato indebitamente.

In seguito passerà a visitare i Quartieri, ed i Magazzini per vedere in quale guisa siano tenuti, e conservati i generi, e se vi regni l'ordine e la polizia, voluti dalla disciplina militare.

Intorno all' ordinario, non solo conviene sentire il soldato, ma è necessario di farsi presentare i libretti dell' ordinario, onde assicurarsi dell' adempimento delle discipline emanate particolarmente a tale oggetto.

A r t. CCXVI.

Eseguita l'anzidetta rivista, e dopo di essersi assicurato dello stato positivo delle cose, il Generale convoca il Consiglio, ed in sua presenza procede all'esame, e verificazione dei conti.

Il Consiglio presenta a tal uopo tutti i registri, e documenti relativi alla contabilità, tanto in denaro che in genere.

Gli Uffiziali incaricati dei diversi dettagli assistono alle sedute, che si terranno sul rendimento de' conti, onde porgere tutti i schiarimenti che potessero abbisognare intorno ai rami di servizio ad essi affidati.

A r t. CCXVII.

Il Generale colla scorta del Registro delle deliberazioni, aggiusti di Tesoreria, ed altri documenti verifica tutti gl' introiti, ed esiti del Registro di Cassa, di quello degli Assegni in denaro, Vestiario, Armamento ec.

Le spese poi devono essere giustificate.

1.° Per gli averi degli Uffiziali da' stati di pagamento.

2.° Pel prest dagli aggiusti semestrali delle Compagnie.

*

5.° Per l' assegno di biancheria, e calzatura dal Registro dello stesso, e dai fogli di aggiusto per Compagnie.

4.° Per l' assegno di mantenimento, bardatura, e ferratura, lume, e fuoco, Musica, e tutt' altro assegno, dagli stati generali di riparazione, dai contratti, ed altre giustificazioni analoghe.

5.° Per le imputazioni sugli aggiusti, dai relativi stati, e documenti in appoggio spediti dalla Real Tesoreria.

Art. CCXVIII.

Qualunque spesa, estranea agli assegni, deve essere rigettata, e perciò tolta dal conto del soldato, o del Corpo, e posta a carico di chi l' avesse ordinata, o permessa.

Art. CCXIX.

Il Generale dopo di aver rivedute tutte le operazioni di calcolo, sempre assistito dal Commissario di Guerra, procederà a verificare la positiva rimanenza dei generi in magazzino, ed in questa occasione esaminerà, se essi siano conformi ai campioni, e se le reste nei magazzini,

corrispondano con quelle notate in discarico del denaro su i corrispondenti registri.

A r t. CCXX.

Non saranno ammesse perdite di qualsivoglia genere di vestiario, equipaggio etc. per uomini morti all' Ospedale, dovendo essere cura dei Consigli di ricuperarli da' Controlori degli Ospedali stessi.

Le perdite per generi asportati dai disertori, deggiono essere comprovate da processi verbali di diserzione.

A r t. CCXXI.

Per la verifica della contabilità dei generi di piccolo equipaggio, si seguirà il metodo indicato pel vestiario, equipaggio, e bardatura.

Il Generale esaminerà pure

1. Se i generi distribuiti al soldato per conto della biancheria, e calzatura siano di quelli acquistati dal Consiglio.

2. Se siano stati posti a debito del soldato, secondo i prezzi approvati.

3. Finalmente, se si siano adempite le discipline dettate rispetto alla vendita de' generi, che lasciano gli uomini morti, disertati, cassati

dai ruoli, congedati essendo in permesso, o fatti prigionieri di guerra.

A r t. CCXXII.

Terminato l'esame della Contabilità, il Generale porrà il suo certificato di verifica su tutti i registri, indicando le osservazioni fattevi, le spese rigettate, o ridotte, perchè eccedenti i limiti prefissi, gli errori di calcolo, e le omissioni, e ne farà lo stato finanziere sul Registro di Cassa.

A r t. CCXXIII.

Dal risultato della contabilità in materia, il Generale assistito dal Commissario di Guerra, stabilirà una situazione esatta del vestiario equipaggio, bardatura, armamento, e piccolo equipaggio.

A r t. CCXXIV.

Stabilita la situazione di finanza sopramentovata, il Generale procede alla ricognizione del contante effettivo, e dei documenti, che si trovano in Cassa, come denaro.

I soli documenti ammissibili come denaro sono i seguenti.

1° Quelli comprovanti le proviste dei generi di biancheria, e di Calzatura, e di Armamento da distribuirsi ai sottuffiziali, e soldati, a carico del loro fondo, giusta l' esistenza verificata nel magazino del Corpo.

2.° Le polize di banco provenienti da pagamenti fatti dal Governo.

Tutti gli altri sono innammissibili, e segnatamente.

1.° I crediti verso gli Uffiziali per anticipazione di qualsisia specie.

2.° Le somme poste a debito del Corpo dalla Tesoreria, indipendentemente dalla liquidazione degli aggiusti, e per le quali il Consiglio, o non avesse alcun regresso verso gli altri, o avendolo per essere egli responsabile delle somme erogate, dovesse rimborsarne direttamente la Cassa.

3.° Le anticipazioni agli operaj del Corpo, per lavori da eseguirsi, e dagli Uffiziali di Sanità, ed Artisti Veterinarj per acquisto di medicamenti.

4.° Le somme detratte negli aggiusti mensuali; e per le quali il Consiglio avendo dei motivi per reclamarne il rimborso avesse trascurato di farlo nello spazio di due mesi, a decorrere dal-

giorno che avrà ricevuto gli aggiusti suddetti.

5.° I pagamenti fatti per averi non ancora accordati, e perciò non compresi negli aggiusti.

ART. CCXXV.

Depurata la Cassa di tutti i documenti illegali il Generale stabilisce, dopo la situazione delle Finanze, il rappresentato di Cassa, nel quale deve indicare il numerario effettivo, e documenti ammessi come denaro, le somme poste a carico del Consiglio tanto nella Verifica della contabilità, quanto in quella della Cassa. In detto rappresentato si accenneranno pure tutti i crediti e debiti del Corpo.

La situazione di Finanze, ed il rappresentato di Cassa, certificati dal Generale, saranno per intero trascritti nel Registro di Cassa, giusta il modello N. 11.

ART. CCXXVI.

Il Generale è tenuto di assegnare al Consiglio di Amministrazione un termine perentorio per riporre in Cassa l' equivalente in denaro di tutte le spese, o documenti non ammessi, come pure le somme mancanti, avvertendo di farsi ca-

rico della importanza, Valore, e specie dei documenti, non che del tempo necessario per l'adempimento degli ordini dati, onde il Consiglio d'Amministrazione nella susseguente Verifica non possa allegare eccezioni, di non averle potute adempire per mancanza di tempo, o per altri motivi.

A r t. CCXXVII.

Dopo le sudette operazioni, il Generale distende il processo Verbale della sua Verifica, e lo trascrivo sul registro delle deliberazioni.

In detto processo Verbale, saranno riepilogate con ordine, chiarezza, e precisione le osservazioni fatte, e le disposizioni date per assicurare l'interesse dell' Erario, quelli del soldato, ed il buon andamento dell' Amministrazione.

A r t. CCXXVIII.

Una copia del mentovato processo Verbale, della situazione di Vestiario, e della situazione di finanza, dev' essere trasmessa dal Generale al Comandante della Divisione Militare, il quale, dopo averne prese quelle cognizioni che possono essergli utili per la sua Verifica annuale, vi po-

ne la sua firma, o ne fa spedizione all' Intendente Generale dell' Esercito.

Art. CCXXIX.

L' indicato processo Verbale, situazione di Vestiario, e di finanze, saranno riveduti dall'Intendenza Generale, che farà conoscere al Comandante Ganerale della divisione le sue osservazioni, e postille, tanto per le operazioni del conteggio, che per la Natura, ed applicazione delle spese ai rami corrispondenti.

Art. CCXXX.

Il Comandante Supremo dell' Armata avrà la facoltà di destinare il Generale, che verifichi le contabilità di quei Corpi, o porzioni di essi, che non sono sotto il comando del Maresciallo di Campo, o che lo hanno a grande distanza della propria residenza.

Art. CCXXXI.

In ogni anno il Comandante Generale della Divisione Militare, tenendo presenti le osservazioni fatte da lui stesso, e dalla Intendenza Generale dell' esercito, sopra i corrispondenti due

conteggi semestrali, sanzionerà definitivamente la contabilità del Corpo, di concerto col Consigliere d' Intendenza, che gli sarà spedito dalla medesima.

Questa operazione termina definitivamente la contabilità dell' anno, ed i documenti di spesa, posti sotto suggello dal Comandante Generale suddetto, sono riuniti, e conservati, e dopo due anni bruciati, previa deliberazione del Consiglio d' Amministrazione.

PARTE III.

Disposizioni Generali.

CAPITOLO XXIII.

ART. CCXXXII.

Gli averi degli Uffiziali saranno divisi in soldo propriamente detto in soprasoldo, ed in rappresentanza di Comando del Corpo. Due di queste somme, o tutte tre unite insieme, prenderanno il nome di Averi.

ART. CCXXXIII.

Il Soldo, il Soprasoldo, e la Rappresentanza si daranno per mese, e pospostamente.

ART. CCXXXIV.

Le spese di rappresentanza di Comando si daranno all' impiego, o sia a colui, che ha l' attual Comando del corpo.

ART. CCXXXV.

Un mese di avere si suddividerà in trenta giorni.

ART. CCXXXVI.

Se un Uffiziale ha due incarichi, cui sono attribuite due spese di Uffizio, ne avrà sempre pagata una, e questa sarà la maggiore.

ART. CCXXXVII.

Perchè un Generale sia pagato in piena attività, malgrado che non comandi Truppe, deve sempre precedere un ordine del Re.

ART. CCXXXVIII.

Le spese di Ufficio stabilite per gli Ordinatori, Commissarj, ed Aggiunti, si daranno sol-

tanto a coloro, che sono impiegati. I disponibili, e senza Commissione avranno il solo soldo.

A r t. CCXXXIX.

Le spese di Ufficio da liberarsi a' Corpi negli aggiusti in danaro dovranno provvedere.

1.° Al pagamento della tassa per le lettere, che trattano soltanto di affari relativi all' Amministrazione del Corpo.

2.° Alla compra della Carta, temperini, ed altri oggetti di Cancelleria necessarj tanto per l'Ufficio del Quartier Mastro, che per quello degli Uffiziali incaricati dei diversi dettagli.

3.° Alle gratificazioni de' Segretarj del Quartier Mastro, che debbono esser sempre scelti tra i sottuffiziali del Corpo.

4.° All'acquisto di tutti i registri di contabilità del Consiglio, e di quelli di dettaglio, da sostituirsi a quelli già riempiti.

5.° Al pagamento della indennizzazione agli Ajutanti sottuffiziali, e Forieri incaricati della compilazione degli stati prescritti per la contabilità dello stato minore, e delle compagnie.

6.° Ai lumi, ed al fuoco per la sala delle adunanze del Consiglio, e per l' Ufficio del Quartier Mastro.

7.° Alle spese di stampa dei fogli di chiamata, stati, e situazioni occorrenti ai Corpi.

ART. CCXL.

In caso che un qualche impreveduto lavoro cagionasse spese di Ufficio straordinarie, il Consiglio d'Amministrazione per conseguirne il rimborso ne estenderà una distinta nota, che dovrà convalidare colla copia della deliberazione, che avrà permesse siffatte spese, e la trasmetterà al Comandante supremo, per la Sovrana approvazione.

ART. CCXLI.

Quando il Quartier Mastro si recherà a riscuotere la paga fuori della residenza del Corpo non riceverà alcun compenso per ispese di viaggio, eccettò le spese di giro, ed i mezzi per trasportare il denaro.

ART. CCXLII.

Gli Uffiziali saranno divisi in sei classi.

La prima Classe comprenderà quelli che sono in *attività di servizio generale*, cioè proprietarj dei Corpi attivi sempre pronti a marciare, e da servire da pertutto. Costoro saranno pagati co-

gli interi averi, cioè *col soldo*, *soprassoldo*, *e rappresentanze di comando.*

Alla seconda Classe apparterranno gli Uffiziali in *antività di servizio locale*, cioè con impiego sedentaneo, e destinati in un luogo di residenza fissa, vale a dire.

Quelli che fanno parte dei Battaglioni di riserva d' Infanteria.

Quelli che sono al seguito dei Corpi trovandosi ai Depositi dei medesimi.

I Giudici delle Corti Speciali.

Gli Uffiziali impiegati nella Direzione Generale della Guerra, nei Consigli di reclutazione, nelle Commissioni permanenti, e simili.

Questa seconda classe sarà pagata col soldo semplice.

La terza classe sarà composta dagli Uffiziali in *attenzione di attività*, cioè da quelli destinati a rientrare in attività, ma che essendo superanti possono dimorare ove vogliono, finchè vacheranne le piazze corrispondenti. Costoro avranno la metà del semplice soldo.

La quarta classe, comprenderà *i riformati in attenzione di destino*, e questi percepiranno la terza parte del semplice soldo, finchè sia deciso se debbano passare alla terza classe, o al ritiro.

La quinta classe abbraccerà *i ritirati*, cioè quel-

li, che non potendo più appartenere ad una delle prime quattro classi, escono dal ramo Militare, e vengono per sempre pagati dal debito pubblico, come pensionisti.

E finalmente nella sesta classe verranno compresi gli Uffiziali onorarj, Vale a dire quelli, che hanno l' onore dell' uniforme senza verun soldo.

ART. CCXLIII.

Perchè un Uffiziale da una classe inferiore, passi ad una superiore, dovrà sempre precedere un' ordine del Re.

Sarà proibito proporre gli Uffiziali per passaggio ad una classe maggiore di quella, che è immediata all' attuale, vale a dire

Gli Uffiziali della quarta classe, o sia *i riformati*, dovranno proporsi soltanto per la terza, cui è assegnata la metà del soldo semplice.

Quelli della terza classe, o sia in *attenzione di attività*, dovranno essere proposti per la seconda classe, alla quale è attribuito l' intero soldo semplice.

E in fine quelli della seconda clcsse, o sia in *attività di servizio locale*, saranno proposti per la Prima Classe, cui sono addetti gl' interi averi secondo l' arma.

Le anzidette proposizioni dovranno farsi soltanto, allorchè il bisogno del servizio esigesse il passaggio di un individuo da una classe inferiore, alla superiore.

ART. CCXLIV.

I soli Uffiziali dei Corpi di Cavalleria, Artiglieria a Cavallo, e Treno, da Colonnello inclusivamente in giù percepiranno in natura i foraggi, stabiliti pei rispettivi gradi.

ART. CCXLV.

Gli Uffiziali dello Stato Maggiore Generale, delle Ispezioni, dello Stato Maggiore dell' Esercito, della Fanteria Artiglieria, e Genio, del Commissariato di Guerra, non meno che gli Ajutanti Maggiori delle Piazze di Napoli, e Palermo, che hanno dritto alle razioni di foraggio, le avranno in denaro a prezzi stabiliti attualmente, cioè di grana 25 per razione giornaliera.

ART. CCXLVI.

Indipendentemente dagli averi, gli Uffiziali avranno dritto all' alloggio, secondo i regolamenti in vigore.

ART. CCXLVII.

L' alloggio non è dovuto che agli Uffiziali in attività di Servizio, cioè della prima e seconda Classe.

ART. CCXLVIII.

Tutti i sottuffiziali, e soldati da Caporale inclusive in sotto devono essere all' ordinario. Niuno di essi potrà esserne escluso, senza permesso del Comandante del Corpo, ed in questo caso non potrà pretendere veruna indennità sull' assegno di lume, e fuoco.

Il prest si distribuisce agl' individui in ogni giorno assieme col pane, e dovrà essere quello indicato dalle Tariffe.

Coloro che sono all' ordinario lasceranno una porzione del prest, secondo il Consiglio di Amministrazione giudicherà opportuno in ragione dei prezzi correnti dei commestibili, che offre il locale.

ART. CCXLIX.

Il trattamento dei Militari, che passeranno al ritiro, dall' attività di servizio, sarà unico, e comune a tutte le armi nei rispettivi gradi, calco-

lato sul soldo semplice secondo la tariffa, restando ferma la scala di proporzione fissata sul numero degli anni di servizio, col regolamento de' 3. Maggio 1816.

A r t. CCL.

I Comandanti, ed altri militari addetti alle Piazze, ed a' Veterani avranno la pensione di ritiro in ragione degli anni di servizio, e del soldo semplice attribuito ai rispettivi gradi.

A r t. CCLI.

Gli Uffiziali che ottengono permessi limitati colla grazia espressa di conservare il soldo, s' intenderà sempre, che debbono avere il soldo semplice.

A r t. CCLII.

Gli Uffiziali, ed impiegati che sono all' Ospedale avranno liberato negli aggiusti il solo terzo del semplice soldo.

ART. CCLIII.

Quelli che sono sospesi d'impiego non han dritto ad alcun trattamento.

ART. CCLIV.

Gli Uffiziali sottoposti ad una processura, durante la medesima godranno del loro Soldo senza soprassoldo.

Quelli poi che passano ad una detenzione, senza essere privati d'impiego, per dieci anni, durante tal condanna godranno il terzo del soldo semplice attribuito agli Uffiziali di quarta classe, o sia che avranno il trattamento di riforma. Se poi la condanna sorpasserà i dieci anni, allora l'individuo s'intenderà destituito dal giorno della sentenza.

ART. CCLV.

I sottuffiziali, e soldati che vanno in permesso limitato, minore però di ventinove giorni, al ritorno avranno l'abbono de' loro averi, incluso il pane; se poi questo permesso sorpasserà il periodo di ventinove giorni, al ritorno se gli darà

sempre il sudetto abbono di ventinove giorni che s' intenderà concesso, come un compenso alle spese di viaggio.

A r t. CCLVI.

Quelli che sono in giudizio riterranno i loro averi.

A r t. CCLVII.

I sottuffiziali, e soldati per le giornate di Ospedalità non avranno dritto ad alcun trattamento, e soltanto se gli abonerà l' assegno di biancheria, e calzatura nell' aggiusto del mese istesso, che giustificano l' esistenza all' Ospedale.

A r t. CCLVIII.

Tutt' uomo, che ritorna arrestato o presentato, dopo la diserzione, o altro delitto commesso dovrà essere introdotto in rivista coll' epoca della presentazione, o arresto, secondo il documento, che dovrà passarsi al Commissario di Guerra del Corpo.

Art. CCLIX.

Pel tempo che corre dal giorno della presentazione, o arresto fino a quello inclusivo dell'arrivo al Corpo, sarà somministrato all'individuo il soccorso diario di grana dodici senza pane, o altra sovvenzione.

Il Corpo è obbligato pagar subito tal soccorso a Gendarmi, Fucilieri Reali, o qualunque altra forza, o Autorità, che glielo avrà somministrato per conto del Corpo istesso.

Art. CCLX.

Se quest'uomo dovrà essere sottoposto ad un giudizio, sia dopo il suo arrivo al Corpo, o pure senza arrivarvi, continuerà a percepire il divisato soccorso di grana dodici al giorno, che sarà sempre richiamato nella rivista, mediante certificato di esistenza.

Art. CCLXI.

Tanto ne' suddetti casi, che nell'altro di dovere un soldato venire sottoposto ad un giudizio, essendo presente al Corpo, si apporrà nella Rivista la nota corrispondente, e cessandogli tutti

gli averi, prenderà durante il giudizio istesso il sudetto soccorso di grana dodici al giorno.

A r t. CCLXII.

In caso di assenza, o partenza del Corpo al quale appartenga l' individuo sotto giudizio, costui sarà posto in sussistenza per le surriferite grana dodici al giorno presso il deposito, o altro Corpo militare, che si trovi stazionato nello stesso locale della prigione: quale Corpo sarà rimborsato da quello, che riceve l' abono negli aggiusti per l' individuo stesso.

Se mai non vi siano Corpi nel luogo della prigione, allora il surriferito soccorso sarà somministrato sui fondi delle prigioni civili, mediante un ufficio, da passarsi dal Comandante del Corpo, o da catturanti all' Intendente della Provincia, il quale porterà tal soccorso ne' suoi conti alla Scrivania di Razione come un anticipo; ben inteso, che la Scrivania stessa glie ne farà subito la liberanza, formandone il carico al corpo nel rispettivo aggiusto.

A r t. CCLXIII.

Resterà soltanto a carico del ramo di Guerra la giacitura, e Custodia delle prigioni militari, e per questo servizio sarà abonato nello stato discusso annuale la rata corrispondente cogli altri cespiti del materiale a cura dell' Intendenza dell' Esercito, nell' intelligenza, che anche la giacitura, e custodia sarà somministrata ai militari per mezzo degl' Intendenti, e sotto Intendenti, nei casi espressi negli articoli antecedenti, e quindi tale spesa sarà aggiunta, ne' conti unitamente al soccorso di alimento, per pagarsi ed imputarsi come sopra.

A r t. CCLXIV.

Ai sottuffiziali, e soldati che sortono dagli Ospedali, invece del pane e prest, sarà pagata soltanto l' indennità di grana diciotto al giorno, pei transiti, che si conteranno dal luogo dell' Ospedale, sino a quello della propria compagnia. Tali pagamenti si eseguiranno nella guisa prescritta per le prigioni militari.

Art. CCLXV.

La gratificazione assegnata ai sottuffiziali, e soldati per anzianità di servizio, e per le medaglie di onore, non si perde durante il permesso, il giudizio, e l' Ospedalità.

Art. CCLXVI.

La giornata della morte, o diserzione di un individuo sarà pagata inclusivamente, sarà poi esclusiva per ogni altra specie di bassa.

Art. CCLXVII.

Qualunque alta sarà abonata inclusivamente dal giorno dell' ammissione, o del Dispaccio relativamente a sottuffiziali, e soldati. Gli Uffiziali poi, ed altri individui, che devono essere nominati dal Re avranno l' abono dei nuovi averi dal giorno del possesso, di cui si farà menzione nella Rivista.

A r t. CCLXVIII.

Pei Cavalli morti, o asportati dai disertori, sarà abonato il foraggio dal giorno della bassa inclusive.

A r t. CCLXIX.

Il Comandante in Capo dell' armata avrà la facoltà di permutare gl' Individui da un Corpo all' altro, di qualunque gradi essi siano, nella istessa arma, però, e senz' aumento di classe.

Il Comandante Generale di Divisione, o Ispettor Generale potrà farlo nei Corpi della propria Divisione, da Capitano inclusivamente in giù.

A r t. CCLXX.

I Colonnelli potranno far eseguire i passaggi da una Compagnia all' altra del proprio Corpo, per gl' Individui però da Capitano inclusive in sotto.

A r t. CCLXXI.

Tutti gli Uffiziali, che godono gli averi attribuiti dalla tariffa alla prima e seconda classe, o

sian quelli in attività di servizio generale, ed in attività di servizio locale, potranno passare alla terza classe, o sia a quella in attenzione di destino col godimento della metà del soldo semplice, senza perdere i dritti al loro ben servire.

Questi passaggi alla terza classe saranno accordati dal Comandante in Capo dell' armata, sopra le domande degli Uffiziali.

Il posto, che un Uffiziale lascerà vuoto nei Corpi attivi, Depositi, o Riserve, sarà immediatamente coverto dal Comandante suddetto tra quelli, che sono soprannumerarj, o al seguito.

L' Uffiziale, che a sua richiesta sarà passato alla 3 Classe per un tempo determinato, allo spirare della sua licenza sarà addetto alla 2. Classe colla condizione di essere il primo a rientrare nella 1. classe, quante volte avesse appartenuto alla stessa pria di usare della licenza.

Le disposizioni del presente articolo avranno luogo fino all' estinzione della classe de' soprannumerarj, e di quelli al seguito.

Se dunque un Uffiziale, che si troverà con licenza, ed esauriti i superanti di sua classe, non vorrà rientrare in attività, allora passerà alla riforma.

A r t. CCLXXII.

Ogni passaggio dovrà essere prodotto da motivi urgenti, e si eseguirà al primo del mese.

A r t. CCLXXIII.

Ogni individuo, che dopo dieci anni di servizio non interrotto prestato nella classe dei sottuffiziali, verrà promosso ad Uffiziale, riceverà ducati sessanta a titolo di prima messa di Vestiario.

A r t. CCLXXIV.

Ciascun individuo del Corpo dei Fucilieri Reali co' proprj averi dovrà accorrere al suo mantenimento, e comprarsi ancora il Vestiario, e Correame.

I Sotto Uffiziali, Carabinieri, e Fucilieri avranno la massa di Compagnia, che si formerà colla ritenzione giornaliera di grana otto per ognuno de' Sottuffiziali, e Carabinieri, e di grana quattro per ogni Fuciliere, e se non sarà completata, gl' Individui non hanno dritto allo sconto.

La massa di Compagnia completa sarà di ducati cinquanta pel Sergente Maggiore, di ducati

quarantacinque pel Sergente, e Caporale, di ducati quaranta pel Carabiniere, e di ducati venti pel Fuciliere.

Gli Uffiziali co' proprj averi saranno obbligati di far fronte a tutte le spese di corse, viaggi, e visite periodiche.

Ogni Consiglio di Amministrazione di Compagnia per le spese di Uffizio, avrà il prodotto di una ritenuta mensuale di grana cinque per ciascun Sottuffiziale, e Carabiniere, e di grana tre per ogni Fuciliere.

Tutti gl' Individui da Sergente Maggiore in giù hanno dritto all' atta paga per anzianità di servizio, come quelli della linea.

Ogn' Individuo, che dalla linea passerà ai Fucilieri Reali avrà ducati ventisette dal Regio Erario, a titolo di prima messa di Vestiario.

ART. CCLXXV.

Gli Uffiziali, Sottuffiziali, e Gendarmi co' proprj averi dovranno provvedere al loro alimento, alla compra, e mantenimento dei Cavalli, alle spese di Bardatura, ed al Vestiario completo.

Ai Sottuffiziali, e Gendarmi, che saranno smontati, si praticherà la ritenuta di grana ventidue al giorno, a favore del Regio Erario.

Ogn' Individuo della Gendarmeria Reale, il di cui Cavallo sia stato ucciso, o divenuto inutile per ferite riportate in azione, riceverà dal Regio Erario, ducati ottanta a titolo d' indennizzazione.

Ciascun Sottuffiziale, e Gendarme avrà la sua massa di Compagnia. Questa si formerà colla ritenuta giornaliera di grana diciotto per ciascuno.

Gl' Individui non avranno dritto allo sconto di questa massa, se non sarà completa.

La massa di Compagnia completa sarà pel Sergente Maggiore di ducati cento, pel Sergente, e Caporale di ducati cento sessanta, e pel Gendarme di ducati cento.

Ogni Consiglio di Amministrazione di Squadrone avrà per le spese di Ufficio, il prodotto di una ritenuta mensuale di grana cinque per ciascun Sottuffiziale, e Gendarme.

Tutti gli Individui da Sergenti Maggiori in giù han dritto all' alta paga per anzianità di servizio, come quelli della linea.

Ogni Individuo, che dalla linea passerà alla Gendarmeria Reale a Cavallo, avrà ducati cinquanta dal Regio Erario a titolo di prima messa di Vestiario.

A r t. CCLXXVI.

Lo Scrivano di Razione avrà la facoltà di passare ai Corpi delle riviste inopinate.

A r t. CCLXXVII.

Allorchè verrà ordinata la formazione di un nuovo Corpo di Truppa, l' organizzazione ne sarà fatta da un Uffiziale Generale dietro le istruzioni, che gli saranno trasmesse, coll' assistenza di un Commissario di Guerra, il quale redigerà il Processo Verbale dell' organizzazione.

Nel detto Processo Verbale si dovrà notare il quadro dell' effettivo, l' istallazione del Consiglio di Amministrazione, le tariffe, che regolano le diverse competenze, e l' epoca dalla quale devono esse incominciare.

Questo processo verbale sarà iscritto sul Registro delle deliberazioni, e se ne faranno quattro copie, una per la Scrivania di Razione, l'altra per l' Intendenza Generale dell' Esercito, la terza pel Comandante Generale della Divisione Militare, e la quarta pel Comandante Supremo

Art. CCLXXVIII.

In caso d' incorporazione, o licenziamento di Truppa si dovrà distendere egualmente processo verbale coll' indicato metodo, accennandosi l'epoca del passaggio o scioglimento.

Art. CCLXXIX.

Nei Corpi di Fanteria addetti alle Provincie, il Quartier Mastro del Deposito, che è il titolare del Corpo sarà di permanenza fissa nel luogo delle Officine, per la liquidazione degli aggiusti di tutto il Corpo, e ritirarne le copie legali da farsi al Corpo, ed alla Intendenza Generale.

Nelle chiusure annuali delle contabilità sarà facoltà del Consiglio permanente di richiamare il Quartier Mastro titolare temporaneamente, e per la Rivista suddetta definitiva, un Uffiziale del Deposito, o il Sergente Maggiore farà le veci del Quartier Mastro del medesimo.

Art. CCLXXX.

Uscendo dal Regno un Corpo di Armata, si formerà il Commissariato di Campagna, com-

posto di un' Intendenza di Campagna, e quattro Officine subalterne alla medesima.

Gl' impiegati in questi Officj si prenderanno da quelli stessi, che appartengono alla Tesoreria, o Intendenza Generale.

La gestione di questo Commissariato di Campagna, incomincerà dal primo del mese, immediato a quello della partenza della Truppa, e sarà separata dalle altre Amministrazioni del Regno.

Nel rientrare, sarà tenuto dare i suoi conti finali alla Tesoseria Generale.

Approvato Caserta 18 Dicembre 1816.